



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 59/13  
di iniziativa del Consigliere L. DE FRANCESCO, D. IIRITI recante:  
"Servizio di sociologia della Calabria"  
relatore: A. BRUTTO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/3/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/3/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2, Commissione Autoriforma
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 14/04/2026

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 59/XIII pag. 3  
*"Servizio di sociologia della Calabria"*

### Normativa citata

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 pag. 12  
*"Disposizioni in materia di professioni non organizzate"*

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 21  
*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 pag. 60  
*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (agg. 2025) pag. 198  
*"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 pag. 223  
*"Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria"*

### Documentazione citata

Deliberazione n. 499 della seduta del 26 settembre 2023 pag. 227  
*""MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.*

### Normativa comparata

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16 (agg. 2025) - Campania pag. 290  
*"Istituzione del Servizio di sociologia del territorio"*



## Consiglio regionale della Calabria

### Proposta di legge

### **“Servizio di sociologia della Calabria”**

I Consiglieri regionali:

*f.to* DE FRANCESCO Luciana

*f.to* IRITI Daniela

## Relazione illustrativa

Le disposizioni della presente legge intendono limitarsi ad istituire un servizio di sociologia presso le strutture di erogazione del servizio sociosanitario, senza intervenire in alcun modo in materia di esercizio delle libere professioni. La Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)” ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale. Con la DGR 499/2023, “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali”, la Regione Calabria, ha contestualizzato le mutate esigenze territoriali e le necessarie risorse mantenendo le linee della l.r. 23/2003 attuativa della Legge 8 novembre 2000 n. 328 ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 12, e demandato agli ambiti territoriali i piani sociali di zona funzionali alla gestione associata tra i comuni, delle funzioni in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento tra un ambito ed un altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali, a tutt'oggi, non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socioassistenziale. È evidente la necessità di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adeguate e metodologie progettuali ed in particolare quelle inerenti le responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e socio relazionale, nonché il benessere dei contesti e delle comunità. Alcuni piani sociali di zona hanno dato risposta a questa esigenza mediante l'acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in specifici interventi e servizi locali, tuttavia mai questa figura è prevista in modo strutturato e continuativo. Infatti, da sempre presente nelle comunità sociali e scolastiche, oggi rappresenta un reale cambiamento di prospettiva nell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative ed efficaci. La proposta di legge ha come obiettivo l'istituzione nella Regione Calabria del servizio di sociologia del territorio per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche prevedendo nell'ambito dei piani sociali di zona l'organizzazione, con la presenza di operatori sociologi. Nell'articolo 2

sono declinate le attività nei settori di intervento previsti dai piani sociali di zona che prevedono interventi sociali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali per gruppi con manifesto disagio sociale; per le vittime di stalking oltre che di violenza fisica e sessuale; che contrastano la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze da internet, la ludopatia; e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio. L'istituendo servizio previsto nell'articolo 3 si avvale dei sociologi professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (disposizioni in materie di professioni non organizzate) e della recente legge regionale 24 gennaio 2025 n. 1 (valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria), che disciplinano le professioni non organizzate in organi e collegi. L'art. 5 prevede, a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del piano territoriale di zona, che l'istituzione del servizio avvenga per ogni ambito entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

## Relazione tecnico-finanziaria

**Titolo:** “Servizio di sociologia della Calabria”

L'articolo 5 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, e tenuto conto delle finalità ed al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

- a) le attività sociosanitarie previste dall'art. 2 sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario Sezione Speciale 2 del PSC – Area Tematica 10: “Sociale e Salute” / Settore d'intervento 10.03: Servizi socioassistenziali – DGR 776/2024;
- b) le attività finalizzate per la scuola e la formazione previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) n. 8, e lettera c) n. 1 e 2, sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario SS2 del PSC – Area Tematica 11: “Istruzione e formazione” / Settore d'intervento 11.02: Educazione e formazione – DGR 776/2024;
- c) le azioni previste dall'art. 4 comma 4, sono garantiti dalle risorse allocate dal dipartimento personale per gli incarichi in forma gratuita ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	Norma ordinamentale istituzione e finalità del servizio	//	//	//
2	Norma di programmazione di compiti e funzioni del servizio	//	//	//
3	Norma ordinamentale legge quadro	//	//	//
4	Norma sulle disposizioni transitorie	//	//	//
5	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Norma di entrata in vigore	//	//	//

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:**

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale e programmazione che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

<b>Programma/ Capitolo</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Anno 2027</b>	<b>Anno 2028</b>	<b>Totale</b>
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

## TESTO

### “Servizio di sociologia della Calabria”

#### Art. 1

##### *(Istituzione e finalità)*

1. Per garantire ai cittadini della Regione Calabria l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti concorre almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.
4. Il Servizio di sociologia del territorio:
  - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
  - b) favorisce il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
  - c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
  - d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

#### Art. 2

##### *(Compiti ed attività del Servizio)*

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge:
  - a) interventi socio-relazionali e comunicazionali:
    - 1) in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
    - 2) in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
    - 3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;

- 4) in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- 5) in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- 6) in favore di minori e adulti dell'area penale;
- 7) a favore della piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;
- 8) diretti, nella scuola, al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
- 9) di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

b) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

c) interventi formativi e informativi:

- 1) finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all'organizzazione di una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;
- 2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

- a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati nonché alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;
- b) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;
- c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;
- d) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.

**Art. 3**

*(Requisiti degli operatori)*

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e della legge regionale 24 gennaio 2025 n. 1 (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria).

**Art. 4**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale del dipartimento regionale per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente di settore della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da dieci esperti sociologi professionisti, come definiti dall'articolo 3, con i seguenti requisiti:

a) Diploma di Laurea Magistrale in Sociologia, Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88), Laurea Specialistica in Sociologia (89/S), Laurea quadriennale in Sociologia (vecchio ordinamento), Laurea quadriennale in Scienze Politiche indirizzo politico-sociale o sociologico (vecchio ordinamento), Laurea quadriennale in Scienze Economiche e Sociali indirizzo Sociale (vecchio ordinamento);

b) iscrizione regolare e ininterrotta da almeno tre anni ad una associazione professionale nazionale di sociologi, ai sensi della legge 4/2013, presente ed operante in più realtà regionali e con documentata collaborazione con pubbliche istituzioni, ovvero il possesso da almeno quattro anni della certificazione UNI 11695:2017;

c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali ed in regola con l'aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione e stabilisce i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:

a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;

b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;

c) effettua un'analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti.

4. A ciascuno dei dieci sociologi componenti il gruppo di lavoro è corrisposto un rimborso spese per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, da individuare nella disponibilità già prevista per le missioni del personale esterno in forza alle strutture speciali.

5. Per le attività di cui all'articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale oltre il rimborso spese stabilito dal comma 4.

6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione sull'attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la Giunta regionale valuta con proprio provvedimento.

#### **Art. 5**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

a) le attività sociosanitarie previste dall'art. 2 sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario Sezione Speciale 2 del PSC – Area Tematica 10: “Sociale e Salute” / Settore d'intervento 10.03: Servizi socioassistenziali – DGR 776/2024;

b) le attività finalizzate per la scuola e la formazione previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) n. 8, e lettera c) n. 1 e 2, sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario SS2 del PSC – Area Tematica 11: “Istruzione e formazione” / Settore d'intervento 11.02: Educazione e formazione – DGR 776/2024;

c) le azioni previste dall'art. 4 comma 4, sono garantiti dalle risorse allocate dal dipartimento personale per gli incarichi in forma gratuita ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015.

#### **Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4**

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

Vigente al : 17-3-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Oggetto e definizioni

- 1.** La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
- 2.** Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie **((e relative attività tipiche o riservate per legge))** e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

**3.** Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

**4.** L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

**5.** La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

## **Art. 2**

### Associazioni professionali

**1.** Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

**2.** Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

- 3.** Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
- 4.** Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
- 5.** Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
- 6.** Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
- 7.** L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

### **Art. 3**

## Forme aggregative delle associazioni

- 1.** Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
- 2.** Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
- 3.** Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

### **Art. 4**

#### Pubblicità delle associazioni professionali

- 1.** Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- 2.** Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
- 3.** Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza

professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

## **Art. 5**

### Contenuti degli elementi informativi

**1.** Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

**2.** Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

## **Art. 6**

### Autoregolamentazione volontaria

- 1.** La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art.
- 2.**  
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
- 3.** I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
- 4.** Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

## **Art. 7**

### Sistema di attestazione

**1.** Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

**2.** Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

## **Art. 8**

### Validità dell'attestazione

**1.** L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

**2.** Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

## **Art. 9**

Certificazione di conformità

a norme tecniche UNI

**1.** Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

**2.** Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

## **Art. 10**

Vigilanza e sanzioni

**1.** Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle

disposizioni della presente legge.

**2.** La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

### **Art. 11**

#### Clausola di neutralità finanziaria

**1.** Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

**LEGGE 8 novembre 2000 , n. 328**

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Vigente al : 17-3-2026

## Capo I

## PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA

## INTEGRATO DI INTERVENTI E

## SERVIZI SOCIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA****Promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

(Principi generali e finalità)

- 1.** La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
- 2.** Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste

dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**3.** La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

**4.** Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

**5.** Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

**6.** La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

**7.** Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

**Art. 2**

(Diritto alle prestazioni).

- 1.** Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2.** Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 3.** I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- 4.** I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.
- 5.** Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

**Art. 3**

Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

**1.** Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

**2.** I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

**3.** I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

**4.** I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**Art. 4**

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

- 1.** La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
- 2.** Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
- 3.** Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
- 4.** Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
- 5.** Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

**Art. 5**

(Ruolo del terzo settore).

- 1.** Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
- 2.** Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
- 3.** Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
- 4.** Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

## Capo II

### ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE

#### DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E

#### SERVIZI SOCIALI

**Art. 6**

## (Funzioni dei comuni)

**1.** I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

**2.** Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

**3.** Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la

reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

**4.** Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

## **Art. 7**

(Funzioni delle province)

**1.** Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

## **Art. 8**

(Funzioni delle regioni)

- 1.** Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
- 2.** Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
- 3.** Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
  - a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato

delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a

quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

**4.** Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

**5.** La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

## **Art. 9**

(Funzioni dello Stato)

**1.** Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità

di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

**2.** Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

## **Art. 10**

(Istituzioni pubbliche di assistenza  
e beneficenza)

**1.** Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle

IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2.** Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

**3.** Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

## **Art. 11**

### (Autorizzazione e accreditamento)

**1.** I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**2.** I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

**3.** I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della

programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

**4.** Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

## **Art. 12**

(Figure professionali sociali)

**1.** Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

**2.** Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

**4.** Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

**5.** Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6.** Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

## **Art. 13**

(Carta dei servizi sociali)

**1.** Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

**2.** Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

**3.** L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI

#### INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E

#### SOSTEGNO SOCIALE

### **Art. 14**

(Progetto di vita delle persone con disabilità)

**1.** Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

**((8))**

-----

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

-----

#### AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

-----

#### AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

-----

#### AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

-----

#### AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

**Art. 15**

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

**1.** Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

**2.** Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

**3.** Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

**4.** Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi.

Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i

tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

## **Art. 16**

(Valorizzazione e sostegno  
delle responsabilità familiari)

**1.** Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

**2.** I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

**3.** Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

- b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
- d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
- e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
- f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

**4.** Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

**5.** I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

**6.** Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche

normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

### **Art. 17**

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

**1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**2.** Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

### Capo IV

#### STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA

#### INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

### **Art. 18**

(Piano nazionale e piani regionali  
degli interventi e dei servizi sociali)

- 1.** Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
- 2.** Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
- 3.** Il Piano nazionale indica:
  - a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
  - b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
  - c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
  - d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
  - e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
  - f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati

in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

**4.** Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**5.** Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**6.** Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

### **Art. 19**

(Piano di zona)

**1.** I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1,

comma 4.

**2.** Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

**3.** All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

## **Art. 20**

### Fondo nazionale per le politiche sociali

**1.** Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

**2.** Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni

per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

**3.** Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4.** La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

**5.** Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di

cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

**6.** Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

**7.** Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

**8.** A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.(1) **((2))**

**9.** Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica

finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

**10.** Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

**11.** Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

-----

#### AGGIORNAMENTO (1)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 271) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013."

-----

#### AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

**Art. 21****((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))**

## Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI

E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

**Art. 22**

(Definizione del sistema integrato  
di interventi e servizi sociali)

**1.** Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

**2.** Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con

particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

**3.** Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31

dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

**4.** In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino  
degli emolumenti economici  
assistenziali

### **Art. 23**

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))**

**Art. 24**

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

**1.** Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze,

anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

**2.** Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

## **Art. 25**

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

**1.** Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

## **Art. 26**

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

**1.** L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 27**

(Istituzione della Commissione di indagine  
sulla esclusione sociale)

- 1.** È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".
- 2.** La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
- 3.** Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

**4.** La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

**5.** Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

## **Art. 28**

(Interventi urgenti per le situazioni  
di povertà estrema)

**1.** Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

**2.** Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

**3.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

**4.** All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

## **Art. 29**

(Disposizioni sul personale)

**1.** La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**2.** All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7

miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

### **Art. 30**

(Abrogazioni)

- 1.** Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 2.** Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

**DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998 , n. 112**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Vigente al : 17-3-2026

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

### **Emana**

il seguente decreto legislativo:

#### **Art. 1**

##### Oggetto

**1.** Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

**2.** Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei

compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

**3.** Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**4.** In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

## **Art. 2**

### Rapporti internazionali e con l'Unione europea

**1.** Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

## **Art. 3**

### Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

- 1.** Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2.** La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
- 3.** La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
- 4.** Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 5.** Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e

funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

**6.** I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

**7.** Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

#### **Art. 4**

##### Indirizzo e coordinamento

**1.** Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

#### **Art. 5**

##### Poteri sostitutivi

**1.** Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

- 2.** Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
- 3.** In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 4.** Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

## **Art. 6**

### Coordinamento delle informazioni

- 1.** I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
- 2.** Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativostatistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativostatistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
- 3.** Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## **Art. 7**

### Attribuzione delle risorse

- 1.** I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
- 2.** Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

  - a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
  - b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
  - c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

**3.** Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.

Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

- a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
- b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
- c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economicofinanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

**4.** Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

**5.** Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioniautonomie locali.

**6.** Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**7.** Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante

convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

**8.** Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

**9.** In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**10.** Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**11.** Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un

commissario ad acta. **((16))**

-----  
AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che " Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno."

### **Art. 8**

#### Regime fiscale del trasferimento dei beni

**1.** I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

### **Art. 9**

#### Riordino di strutture

**1.** Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**2.** Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

## **Art. 10**

### Regioni a statuto speciale

**1.** Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

#### Capo I

#### Ambito di applicazione

## **Art. 11**

### Ambito di applicazione

**1.** In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

**2.** Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria",

"energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

**3.** Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

#### Capo II

#### Artigianato

### **Art. 12**

#### Definizioni

**1.** Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

### **Art. 13**

#### Funzioni e compiti conservati allo Stato

**1.** In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;

b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

#### **Art. 14**

##### Conferimento di funzioni alle regioni

**1.** Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.

#### **Art. 15**

##### Agevolazioni alle imprese artigiane

**1.** Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

**2.** Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni,

contributi o incentivi comunque denominati. **((16))**

-----  
AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui al presente articolo, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

## **Art. 16**

### Abrogazioni

**1.** All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

**2.** È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".

**3.** È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.

**4.** È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

## Capo III

### Industria

## **Art. 17**

### Definizioni

- 1.** Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
- 2.** Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

## **Art. 18**

### Funzioni e compiti conservati allo Stato

- 1.** Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
  - a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto

legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;

la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplosivi, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

- o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
- p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
- q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34))**;
- s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
- t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
- z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

**2.** Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

**3.** Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

## **Art. 19**

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

- 1.** Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
- 2.** Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
- 3.** Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 4.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.

- 5.** Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
- 6.** I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
- 7.** Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
- 8.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
- 9.** Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
- 10. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443)).**
- 11.** Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
- 12.** Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed **((in vigore alla data di effettivo trasferimento e**

**delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo))** e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

## **Art. 20**

Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

- 1.** Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
- 2.** Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1. **((15))**

-----  
**AGGIORNAMENTO (15)**

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

## **Art. 21**

Semplificazioni e liberalizzazioni

- 1.** Sono soppresse le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.

**2.** Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 22**

Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

**1.** È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

**2.** Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**3.** È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

**4. ((Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.))** l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

#### Capo IV

#### Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

### **Art. 23**

#### Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive **((anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317))**.

#### **Art. 24**

Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di

autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

**3.** I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

**4.** Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

**5.** Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

## **Art. 25**

### Procedimento

**1.** Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

**2.** Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria

responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. **((10))**

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

**3.** Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

-----  
AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 04/07/2001, n. 26) ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera g) del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione".

## **Art. 26**

### Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

**1.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

**2.** Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

## **Art. 27**

### Esclusioni

**1.** Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

### **Art. 27-bis**

#### **(( Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese ))**

**((1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento))**

Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto

e distribuzione di energia

### **Art. 28**

## Definizioni

**1.** Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

### **Art. 29**

#### Funzioni e compiti conservati allo Stato

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

**2.** Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la ricerca scientifica in campo energetico;
- b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia **((limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.)); ((6))**
- c) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
- d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse

nazionale di oleodotti e gasdotti;

h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

((

**l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;**

))

m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

**3.** In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

**4.** Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

-----  
AGGIORNAMENTO (6)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 04/07/2001, n. 26), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (che ha modificato la lettera b), comma 2 del presente articolo).

### **Art. 30**

#### Conferimento di funzioni alle regioni

- 1.** Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
- 2.** Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 3.** Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il

conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

**4.** Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

**5.** Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

### **Art. 31**

#### Conferimento di funzioni agli enti locali

**1.** Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

**2.** Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

## Titolo II

## Sviluppo economico e attività produttive

## Capo VI

## Miniere e risorse geotermiche

**Art. 32**

## Definizioni

**1.** Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche **((e dell'anidride carbonica))** ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

**Art. 33**

## Funzioni e compiti riservati allo Stato

- 1.** Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
  - b) l'approvazione di disciplinari tipo per gli aspetti di interesse statale;
  - c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
  - d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
  - e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
  - f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;

- g) l'inventario delle risorse geotermiche;
- h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
- l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi e la tenuta del relativo elenco.

### **Art. 34**

#### Conferimento di funzioni alle regioni

- 1.** Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
- 2.** Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
- 3.** Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello

Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

- 4.** È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
- 5.** I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
- 6.** Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
- 7.** Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
- 8.** Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

### **Art. 35**

#### Valutazione di impatto ambientale

- 1.** Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
- 2.** Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

**Art. 36**

## Abrogazioni

**1.** Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.

## Titolo II

## Sviluppo economico e attività produttive

## Capo VII

## Ordinamento delle camere di commercio

## industria, artigianato e agricoltura

**Art. 37**

## Vigilanza sulle camere di commercio, industria

## artigianato e agricoltura

**1.** Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

**2.** Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni

regionali delle predette camere.

**3.** Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### **Art. 38**

#### Funzioni e compiti conservati allo Stato

**1.** Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.
- f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali

ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**2.** Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
- b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
- c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

**((**

**d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.**

**))**

**3.** Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

- a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
- c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

#### Capo VIII

##### Fiere e mercati, e disposizioni

##### in materia di commercio

**Art. 39**

## Definizioni

**1.** Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

**Art. 40**

## Funzioni e compiti conservati allo Stato

**1.** Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
- b) le esposizioni universali;
- c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
- d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
- e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
- f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di

commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. **((10))**

**2.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

-----  
AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2001, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera f) del comma 1 del presente articolo, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999.

### **Art. 41**

#### Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

- 1.** Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
- 2.** Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
  - a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
  - b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
  - c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
  - d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
  - f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
  - g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui

all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**3.** Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

**4.** Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).

**5.** Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

## **Art. 42**

### Abrogazioni

**1.** Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

**2.** Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

## Capo IX

## Turismo

### **Art. 43**

#### Definizioni

**1.** Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

### **Art. 44**

#### Funzioni e compiti conservati allo Stato

Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria.

Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni

- parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

#### **Art. 45**

##### Conferimento di funzioni alle regioni

- 1.** Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

#### **Art. 46**

##### Abrogazioni

- 1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
- 2.** Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
- 3.** Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
  - a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.

480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l'articolo 123.

**4.** Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

**5.** Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.

**6.** Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) legge 15 maggio 1986, n. 192;

b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.

**7.** L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

#### Capo X

##### Disposizioni comuni

### **Art. 47**

#### Funzioni e compiti conservati allo Stato

**1.** Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

**2.** Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

**((**

**3.** Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.

**4.** I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

**5.** Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.

**6.** Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.

**7.** Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.

**))**

**Art. 48**

## Conferimento di funzioni alle regioni

**1.** I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi **((esclusi quelli a carattere multiregionale;))** tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turisticoalberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

**2.** Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**Art. 49**

## Agevolazioni di credito

- 1.** Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
- 2.** Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
- 3.** La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 4.** Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

## Titolo II

### Sviluppo economico e attività produttive

#### Capo XI

##### Disposizioni transitorie e finali

### **Art. 50**

#### Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse

- 1.** Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e

l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

**2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50 ))).**

**3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50 ))).**

**4.** Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### Titolo III

#### TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

##### Capo I

##### Disposizioni generali in materia di territorio

##### ambiente e infrastrutture

### **Art. 51**

#### Oggetto

**1.** Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

### Titolo III

#### TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

##### Capo II

Territorio e urbanistica  
Sezione I Linee fondamentali  
dell'assetto del territorio nazionale

**Art. 52**

Compiti di rilievo nazionale

- 1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
- 2.** Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
- 3.** I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
- 4.** All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.

Titolo III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo II

Territorio e urbanistica

Sezione II Urbanistica, pianificazione territoriale  
e bellezze naturali

**Art. 53**

Funzioni soppresse

Sono o restano soppresse:

- a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
- b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
- c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
- d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
- e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

**Art. 54**

Funzioni mantenute allo Stato

**1.** Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

- a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai

comuni;

b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti **((nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366;))**

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

**2.** Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

## **Art. 55**

### Localizzazione di opere di interesse statale

**1.** Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

**2.** Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanisticoterritoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

**Art. 56**

## Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

**1.** Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

**Art. 57**Pianificazione territoriale di coordinamento  
e pianificazioni di settore

**1.** La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

**2.** In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

**3.** Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

**Art. 58**

## Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

### Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

### Capo II

#### Territorio e urbanistica

#### Sezione III Edilizia residenziale pubblica

### **Art. 59**

#### Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

**Art. 60**

## Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

- 1.** Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
- a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
  - b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
  - c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
  - d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
  - e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

**Art. 61**

## Disposizioni finanziarie

- 1.** Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
- a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  - b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
  - c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:

d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

**2.** A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, **((dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;))**

d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

**3.** L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

**4.** Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

**((**

**b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;**

**))**

**((**

**c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;**

))

d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**5.** Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) **((dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457,))** nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

**6.** Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

**7.** Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

## **Art. 62**

### Riordino e soppressione di strutture

**1.** Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

**2.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:

a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

**Art. 63**

## Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni

- 1.** La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
- 2.** In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

**Art. 64**

## Patrimonio edilizio

- 1.** Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

## Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

## Capo II

## Territorio e urbanistica

Sezione IV Catasto, servizi geotopografici  
e conservazione dei registri immobiliari

**Art. 65**

## Funzioni mantenute allo Stato

**1.** Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;

b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

c) alla disciplina dei libri fondiari;

**(( d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari))**

e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;

f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;

**(( g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti))**

**(( h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati))**

**Art. 66**

## Funzioni conferite agli enti locali

**1.** Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le

funzioni relative:

**(( a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) ));**

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

**2.** Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

## **Art. 67**

### Organismo tecnico

**1.** Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

**2.** Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

**3.** Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

## Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

## Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I Funzioni di carattere generale

e di protezione della fauna e della flora

**Art. 68**

## Funzioni

**1.** È soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

**Art. 69**

## Compiti di rilievo nazionale

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla

normativa comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;

g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;

m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

o) all'adozione della carta della natura;

p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.

**2.** Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

d) alla protezione dell'ambiente costiero.

**3.** Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di

vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

**4.** I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

## **Art. 70**

### Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

**1.** Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

## **Art. 71**

### Valutazione di impatto ambientale

**1.** In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

- a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;

- b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
- c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
- d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

**2.** Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

**3.** Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

## **Art. 72**

### Attività a rischio di incidente rilevante

- 1.** Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
- 2.** Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
- 3.** Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del

decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

### **Art. 73**

Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza  
di soppressione di funzioni statali

- 1.** Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
  - a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
  - b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  - c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
- 2.** Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
- 3.** È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

### **Art. 74**

Disciplina delle aree ad elevato rischio  
di crisi ambientale

- 1.** L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.
- 2.** Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
- 3.** Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
- 4.** Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
- 5.** Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- 6.** Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

**Art. 75**

Riordino di strutture

- 1.** Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
  - a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
  - b) la Consulta per la difesa del mare;
  - c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

### Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

### Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione II Parchi e riserve naturali

### **Art. 76**

Funzioni soppresse

**1.** È soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

### **Art. 77**

Compiti di rilievo nazionale

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**2.** L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

**Art. 78**

## Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

## Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

## Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione III Inquinamento delle acque

**Art. 79**

## Funzioni soppresse

1. Sono soppressi i seguenti piani:
  - a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
  - b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
  - c) il piano generale di risanamento delle acque;
  - d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.

**Art. 80**

## Compiti di rilievo nazionale

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:

- a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
- b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
- c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
- d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
- e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
- f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
- g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
- h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
- i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
- m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
- n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
- o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
- p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
- q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché

l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;

- r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
- s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

**2.** Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

**3.** I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

## **Art. 81**

### Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

### Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

### Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione IV Inquinamento acustico, atmosferico

ed elettromagnetico

### **Art. 82**

Funzioni soppresse

**1.** È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.

### **Art. 83**

Compiti di rilievo nazionale

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;

b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;

- c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
- d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
- e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
- f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
- g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
- h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
- l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
- n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.

**2.** Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

**Art. 84**

## Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

**1.** Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;

b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

## Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

## Capo III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione V Gestione dei rifiuti

**Art. 85**

## Funzioni e compiti mantenuti allo Stato

**1.** Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.

### Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

### Capo IV

#### Risorse idriche e difesa del suolo

### **Art. 86**

#### Gestione del demanio idrico

**1.** Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

**((2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione))**

**3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).**

### **Art. 87**

#### Approvazione dei piani di bacino

**1.** Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.

**Art. 88**

## Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
- b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
- c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
- d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;
- e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
- f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
- l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
- m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò

travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

bb)**((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 141))**.

**2.** Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

**Art. 89**

## Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

- 1.** Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
- a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
  - b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
  - c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
  - d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
  - e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
  - f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
  - g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  - h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  - i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
  - l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste

ultime;

**2.** Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

**3.** Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

**4.** Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

**5.** Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

## **Art. 90**

### Attività private sostitutive di funzioni amministrative

**1.** Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

**Art. 91**

## Registro italiano dighe - RID

- 1.** Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. **((19))**
- 2.** Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
- 3.** Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

-----

## AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 170) che "Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso."

**Art. 92**

## Riordino di strutture

- 1.** Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:

- a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
- b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
- c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
- d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

**2.** Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste **((dalla legge 18 maggio 1989, n. 183,))** in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

**3.** Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**((4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni))**

### Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

### Capo V

#### Opere pubbliche

### **Art. 93**

#### Funzioni mantenute allo Stato

**1.** Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la

gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnicoamministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

**2.** Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.

**3.** Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.

**4.** Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

## **Art. 94**

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

**1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

**2.** Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

c) la valutazione tecnicoamministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;

d) l'edilizia di culto;

e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## **Art. 95**

Interventi di interesse nazionale  
in aree urbane e metropolitane

**1.** Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio

comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.

**2.** Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

**3.** La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

## **Art. 96**

### Riordino di strutture

**1.** Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

- a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
- d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
- e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
- f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

**2.** Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

### Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

## Capo VI

## Viabilità

**Art. 97**

## Funzioni soppresse

**1.** Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
- b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
- c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531 del 1982;
- d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
- e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
- f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
- g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
- h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
- i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
- l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione,

la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;

m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;

n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;

o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnicoeconomico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;

q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961;

r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

## **Art. 98**

### Funzioni mantenute allo Stato

**1.** Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;

b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;

c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.

- d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
- e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
- h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
- i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

**2.** All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

**3.** Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

- a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
- b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
- c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
- d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia

direttamente sia in concessione;

e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;

f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

**4.** La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

## **Art. 99**

### Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

**1.** Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

**2.** La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

**3.** Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete

stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

**4.** Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

### **Art. 100**

#### Riordino di strutture

**1.** Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

### **Art. 101**

#### Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale

**1.** Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

**2.** In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite,

secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

### Capo VII

### Trasporti

#### **Art. 102**

##### Funzioni soppresse

**1.** Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
- b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
- c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
- d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
- e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
- f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
- g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1 gennaio 2001.

#### **Art. 103**

## Funzioni affidate a soggetti privati

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione **((di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.))**

**Art. 104**

## Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;

b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

- h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
- i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
- l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
- m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
- n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
- p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
- q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
- s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
- t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
- u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
- v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
- z) alla bonifica delle vie di navigazione;
- aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
- bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
- cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché

alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;

dd) alla disciplina della sicurezza del volo;

ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padanoveneto;

gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi **(( nonché per unità da diporto nautico;))**;

ll) **((al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;))**

mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;

oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;

pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

**((**

**qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997;**

**))**

**Art. 105**

## Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

- 1.** Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2.** Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
- a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
  - b) al rifornimento idrico delle isole;
  - c) all'estimo navale;
  - d) alla disciplina della navigazione interna;
  - e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
  - f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
  - g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
  - h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
  - i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
  - l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002.

**3.** Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((23))**

**4.** Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

**5.** In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

**6.** Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

**7.** L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni.

Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

-----

## AGGIORNAMENTO (23)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 94) che "Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province".

**Art. 106**

## Riordino e soppressione di strutture

**1.** Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

- a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
- b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
- c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
- d) la Direzione generale del demanio marittimo.

**2. (( È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. ))**

## Titolo III

## TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

## Capo VIII

## Protezione civile

**Art. 107**

## Funzioni mantenute allo Stato

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

b) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

c) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

d) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:

1) **((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

2) **((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) **((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

g) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**;

h) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))**.

**2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)).**

**Art. 108****((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))****Art. 109**

Riordino di strutture  
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

**1.** Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
- b) il Comitato operativo della protezione civile.

**2.** Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo IX

Disposizioni finali

**Art. 110**

Riordino dell'ANPA

**1.** Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

### **Art. 111**

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) ((24))**

-----  
AGGIORNAMENTO (24)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 561) che "Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si applicano fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione".

#### Titolo IV

#### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

#### Capo I

#### Tutela della salute

### **Art. 112**

#### Oggetto

**1.** Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".

**2.** Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medicolegali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

**3.** Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

- a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
- b) la procreazione umana naturale ed assistita;
- c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
- f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
- g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
- h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
- i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

((

**l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;**

))

## **Art. 113**

### Definizioni

**1.** Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di

cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**2.** Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

**3.** In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medicochirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

## **Art. 114**

### Conferimenti alle regioni

**1.** Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

**2.** I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a

titolo di delega.

## Art. 115

### Ripartizione delle competenze

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;

c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;

d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti **((nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.))**;

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

**2.** Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).

**3.** Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

((

**3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:**

**a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;**

**b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;**

**c) dei laboratori.**

**3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

))

**4.** La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all' articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

**5.** Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## **Art. 116**

### Pianificazione

**1.** L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.

**2.** Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o

paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

### **Art. 117**

#### Interventi d'urgenza

- 1.** In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- 2.** In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

### **Art. 118**

#### Attività di informazione

- 1.** In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
  - a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
  - b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali,

nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;

f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni .

**2.** Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

## **Art. 119**

### Autorizzazioni

**1.** Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medicochirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio

1997, n. 46;

b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medicochirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

((

**e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.**

))

**2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443)).**

## **Art. 120**

### Prestazioni e tariffe

**1.** Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del

Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982,

n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;

h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

## **Art. 121**

Vigilanza su enti

- 1.** Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
- 2.** Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
- 3.** La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
- 4.** Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

## **Art. 122**

### Vigilanza sui fondi integrativi

- 1.** Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
- 2.** È conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o

infraregionale.

### **Art. 123**

#### Contenzioso

- 1.** Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
- 2.** Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
- 3.** Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

### **Art. 124**

#### Professioni sanitarie

- 1.** Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
  - a) la disciplina delle attività liberoprofessionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre

1996, n. 662;

b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

**2.** È trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

## **Art. 125**

### Ricerca scientifica

**1.** Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medicochirurgici, dispositivi medici, nonché la

protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;

b) la cooperazione scientifica internazionale.

### **Art. 126**

#### Profilassi internazionale

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienicosanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

### **Art. 127**

#### Riordino di strutture

**1.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

#### Titolo IV

#### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

#### Capo II

#### Servizi sociali

**Art. 128**

## Oggetto e definizioni

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

**Art. 129**

## Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
  - a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
  - b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
  - c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
  - d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
  - e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;

f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;

g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;

h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;

i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;

l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;

n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

**2.** Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

## **Art. 130**

## Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili

- 1.** A decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- 2.** Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
- 3.** Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
- 4.** Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

### **Art. 131**

#### Conferimenti alle regioni e agli enti locali

- 1.** Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti

all'INPS ai sensi dell'articolo 130.

**2.** Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

### **Art. 132**

#### Trasferimento alle regioni

**1.** Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

- a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
- b) i giovani;
- c) gli anziani;
- d) la famiglia;
- e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
- f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.

**2.** Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

- a) la cooperazione sociale;
- b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);

c) il volontariato.

### **Art. 133**

#### Fondo nazionale per le politiche sociali

- 1.** Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
- 2.** Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo **((con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga))**.
- 3.** In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
- 4.** All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

### **Art. 134**

#### Soppressione delle strutture ministeriali

- 1.** Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'articolo 7 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

#### Titolo IV

### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

#### Capo III

#### Istruzione scolastica

#### **Art. 135**

##### Oggetto

**1.** Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

#### **Art. 136**

##### Definizioni

**1.** Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

**2.** Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:

- a) la programmazione della rete scolastica;
- b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;

c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;

d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;

e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

### **Art. 137**

#### Competenze dello Stato

**1.** Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

**2.** Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

**Art. 138**

## Deleghe alle regioni

**1.** Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

**2.** La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**3.** Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

**Art. 139**

## Trasferimenti alle province ed ai comuni

**1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128

della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

**2.** I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

**3.** La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

#### Titolo IV

### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

## Capo IV

### Formazione professionale

#### **Art. 140**

##### Oggetto

**1.** Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

#### **Art. 141**

##### Definizioni

**1.** Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione lavoro. Tali

interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

**2.** Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

**3.** Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".

**4.** Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

## **Art. 142**

### Competenze dello Stato

**1.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto

dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione lavoro;

f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, **((n. 148))**, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

**2.** In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantificativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

**3.** Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

### **Art. 143**

#### Conferimenti alle regioni

**1.** Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142.

Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

**2.** Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

### **Art. 144**

## Trasferimenti alle regioni

- 1.** Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:

  - a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
  - b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
- 2.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
- 3.** I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.
- 4.** Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi **((articolo 21 ))** della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**Art. 145**

## Modalità per il trasferimento

## di beni, risorse e personale

**1.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.

**2.** Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

**Art. 146**

## Riordino di strutture

**1.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

**Art. 147**

## Abrogazione di disposizioni

**1.** Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
- b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

## Titolo IV

## SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

## Capo V

## Beni e attività culturali

**Art. 148**

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 ))**

**Art. 149**

## Funzioni riservate allo Stato

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

**2.** Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

**3.** Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

- a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
- b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
- c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
- d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
- e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
- f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
- g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
- h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

**4.** Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

- a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
- b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
- c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
- d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnicoscienfifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnicoscintifica di restauro.

**5.** Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

**6.** Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 **((, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.))**

#### **Art. 150**

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 ))**

#### **Art. 151**

##### Biblioteche pubbliche statali universitarie

**1.** Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

**Art. 152**

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 ))**

**Art. 153**

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 ))**

**Art. 154**

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 ))**

**Art. 155**

**(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 ))**

Titolo IV

## SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

## Capo VI

## Spettacolo

**Art. 156**

## Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo

**1.** Lo Stato svolge i seguenti compiti:

- a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
- b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
- c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
- d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
- e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
- f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
- g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
- h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;

n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

#### Titolo IV

### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

#### Capo VII

#### Sport

### **Art. 157**

Competenze in materia di sport

- 1.** L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
- 2.** Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
- 3.** Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
- 4.** Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

## Titolo V

### POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

#### Capo I

#### Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

### **Art. 158**

#### Oggetto

- 1.** Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia

amministrativa regionale e locale".

**2.** Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

## **Art. 159**

### Definizioni

**1.** Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

**2.** Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

## **Art. 160**

### Competenze dello Stato

**1.** Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

**2.** L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

((

**2-bis.** All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali";**

**b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:**

**"Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato".**

))

## **Art. 161**

## Conferimenti alle regioni e agli enti locali

**1.** Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.

### **Art. 162**

#### Trasferimenti alle regioni

**1.** È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

**2.** Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

### **Art. 163**

#### Trasferimenti agli enti locali

**1.** Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

**2.** Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
- e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 **((e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.)); ((14))**
- f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

**3.** Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati

dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**4.** Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

-----

#### AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che la revoca del nulla osta disposta ai sensi del comma 2, lettera e) del presente articolo 163, è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

### **Art. 164**

#### Abrogazione di norme

**1.** Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;

b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

**2.** È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

**3.** Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23

**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

(BURC n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni delle seguenti leggi regionali: 5 ottobre 2007, n. 22; 18 luglio 2008, n. 24; 3 agosto 2018, n. 26; 17 marzo 2025, n. 9)

TITOLO I

Principi

**Art. 1**

(Principi generali e finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della [Costituzione](#), del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della [Costituzione](#) e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della [legge 328/2000](#), assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 5, della presente legge.
3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.
4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.
6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

**Art. 2**  
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali [8 novembre 2000, n. 328](#), che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

**Art. 3**  
(Diritto alle prestazioni)

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:
  - a) i cittadini italiani;
  - b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
  - c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.
2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.
3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero,

- previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della [legge n. 328 del 2000](#).
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal [Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), come modificato dal [Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#), sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
  8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della [Legge 328/2000](#) e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
  9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
  10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
  11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#). I Comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

## TITOLO II Sistema integrato

### Art. 4

#### *(Sistema integrato di interventi e servizi sociali)*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e dall'art. 3 septies del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), come modificato dal [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:
  - a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;

- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
  - c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
  - d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
  - e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
  - f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
  - g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.
4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della [legge n. 59/1997](#).
5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della [legge 328/2000](#).

#### **Art. 5**

##### *(Accesso ai servizi)*

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.
2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
  - b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
  - c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
  - d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
  - e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

#### **Art. 6**

##### *(Valutazione del bisogno)*

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.
2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), come modificato dal [decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130](#).

### **Art. 7**

*(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)*

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.
2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:
  - a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
  - b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
  - c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
  - d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
  - e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal [regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798](#), convertito dalla [legge 6 dicembre 1928, n. 2838](#), e dalla [legge 10 dicembre 1925, n. 2277](#), e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
  - f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata [legge n. 104 del 1992](#), e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
  - g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*  
**RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI**  
**100% Fondo Sanitario Regionale**  
**RSA PER ANZIANI**

70% Fondo Sanitario Regionale  
 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)  
 RSA PER DISABILI  
 70% Fondo Sanitario Regionale  
 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)  
 CASA PROTETTA PER ANZIANI  
 50% Fondo Sanitario Regionale  
 50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)  
 CASA PROTETTA PER DISABILI  
 40% Fondo Sanitario Regionale  
 60% Fondo Sociale  
 RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI  
 70% Fondo Sanitario Regionale  
 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)  
 RIABILITAZIONE RESIDENZIALE  
 100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)  
 PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI  
 - Per Disabili Gravi  
 70% Fondo Sanitario Regionale  
 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)  
 - Per Disabili privi di sostegno familiare  
 40% Fondo Sanitario Regionale  
 60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

### **Art. 8**

*(Il sistema dei servizi)*

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
  - a) segretariato sociale;
  - b) sostegno economico;
  - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
  - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
  - f) telesoccorso;
  - g) aiuto domiciliare;
  - h) centri diurni;
  - i) servizi semi residenziali;
  - l) centri educativi e occupazionali;
  - m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
  - n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
  - o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
  - p) alloggi assistiti;
  - q) comunità alloggio;
  - r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
  - s) altri servizi di aiuto alla persona;
  - t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.
4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.
5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

### TITOLO III

#### I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

#### **Art. 9**

#### *(Competenze)*

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono *di norma*<sup>1</sup> con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della [legge 328/2000](#). A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.
2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

---

<sup>1</sup> Parole inserite dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 17 marzo 2025, n. 9.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 [Legge 328/2000](#).

**Art. 10**

*(Integrazione socio sanitaria)*

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel [D.lgs. 229/99](#), e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

**Art. 11**

*(Funzioni della Regione)*

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
  - a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
  - b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;
  - c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;
  - d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;
  - e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;
  - f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;
  - g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
  - h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
  - i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
  - j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
  - k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
  - m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
  - n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della [Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001](#);
  - o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della [Legge 328/2000](#);
  - p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
2. La Regione, altresì:
- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
  - b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali *di norma*<sup>2</sup> coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
  - c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
  - d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;
  - e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;
  - f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;
  - g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.
3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

### **Art. 12**

#### *(Funzioni delle Province)*

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal [D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267](#), dall'articolo 132 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), e dalla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#):
- a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
  - b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

---

<sup>2</sup> Parole inserite dall'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 17 marzo 2025, n. 9.

- c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

### **Art. 13**

#### *(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal [D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267](#).
2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) e [L.R. n. 34/2002](#), attuativa del [decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112](#), spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorzata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:
  - a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
  - b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della [L. 328/2000](#), e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, [legge 328/2000](#), con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
  - c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della [legge 328/2000](#) ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
  - d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
  - e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
  - f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della [legge 328/2000](#).
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:
  - a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
  - b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
  - c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
  - d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
  - e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
  - f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della [legge 328/2000](#) che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

- g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della [Legge 328/2000](#) e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

#### **Art. 14**

##### *(Funzioni del terzo settore)*

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.
2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della [legge 328/2000](#) ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della [legge 328/2000](#)", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, [legge 328/2000](#), a definire le modalità per:
  - a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;
  - b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
  - c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;
  - d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
  - e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.
4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:
  - a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
  - b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della [legge 328/2000](#), che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della [Legge 328/2000](#) e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:
  - a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
  - b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
  - c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
  - d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
  - e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
  - f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.
7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al [D.lgs 17.03.1995 n° 157](#) e [Legge 28.12.2001 n° 448](#), in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

#### **Art. 15**

*(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB))*

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della [legge n. 328/2000](#), provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al [decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001](#).
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:
  - a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
  - b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;
  - c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
  - d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
  - e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della [Legge 328/2000](#) e del [Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001](#).

#### TITOLO IV Programmazione

#### **Art. 16**

*(Programmazione dei servizi sociali)*

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della [legge n. 59/1997](#), ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della [legge n. 328/2000](#), la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della [legge n. 328/2000](#).  
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della [328/2000](#).
2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del [decreto legislativo n. 267/2000](#), saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.
3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.
4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL *di norma* <sup>3</sup> in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.  
Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.
5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della [legge n. 328/2000](#) e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.
6. Le forme associative e di cooperazione di cui al [decreto legislativo n. 267/2000](#) sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.
7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#) "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)", nonché ai sensi dell'articolo 21 della [legge 328/2000](#) assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.
8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

---

<sup>3</sup> Parole inserite dall'art. 3, comma 1, lettera c), l.r. 17 marzo 2025, n. 9.

**Art. 17**

*(Ambiti territoriali ed esercizio associato)*

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" [L. 328/2000](#), coincidono *di norma* <sup>4</sup> con i distretti sanitari.
2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.
3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).
4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

**Art. 18**

*(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)*

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.
2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:
  - a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
  - b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
  - c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
  - d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
  - e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
  - f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
  - g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
  - h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
  - i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
  - j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109](#) e successive modificazioni.
3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.
4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni, alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della [legge 328/2000](#) operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

<sup>4</sup> Parole inserite dall'art. 3, comma 1, lettera d), l.r. 17 marzo 2025, n. 9.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

### **Art. 19**

*(Sistema informativo dei servizi sociali)*

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#).
3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

### **Art. 20**

*(Piani di zona)*

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della [Legge 328/2000](#), sono strumenti finalizzati a:
  - a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
  - b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
  - c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;
  - d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.
2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:
  - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
  - b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
  - c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
  - d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
  - e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
  - f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;

- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della [L. 328/2000](#), che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.
  4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.
  5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.
  6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.
  7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.
  8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.
  9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#):
    - a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
    - b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
    - c) assistenza domiciliare;
    - d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
    - e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

### **Art. 21**

#### *(Carta dei servizi sociali)*

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della [legge n. 328 del 2000](#).
2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:
  - a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
  - b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
  - c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
  - d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.
3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

### **Art. 22**

#### Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.
3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della [legge statale 30 marzo 2001, n. 152](#) in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

### **Art. 23**

#### Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:
  - a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
  - b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
  - c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
  - d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.
2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

## TITOLO V

### Autorizzazione e accreditamento

### **[Art. 24<sup>5</sup>**

#### *(Autorizzazione e accreditamento)*

1. *I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli Enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.*
2. *I Comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalità:*

---

<sup>5</sup> **Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, l.r. 18 luglio 2008, n. 24.**

- a) *per le strutture già operanti provvederanno al rilascio di autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l'emanazione di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;*
  - b) *per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento (D.M. n. 308/2001) al quale espressamente si rinvia.*
3. *I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a:*
- a) *minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;*
  - b) *disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;*
  - c) *anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari ad eccezione delle R.S.A. ad alta medicalizzazione ed R.S.A., finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;*
  - d) *persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;*
  - e) *persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale.*
4. *Per le comunità di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La Giunta regionale, con proprio atto, individuerà i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attività. Per le comunità che accolgono minori, la Giunta regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. I servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori istituiti in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli Istituti per minori. Gli Istituti per minori già operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o cessano la propria attività, secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano sociale regionale.*
5. *Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, devono:*
- a) *essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;*
  - b) *essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;*
  - c) *prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come lo disciplinerà la Regione;*
  - d) *prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;*

- e) *adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, il piano delle verifiche;*
  - f) *organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;*
  - g) *adottare, la Carta dei Servizi Sociali, in conformità dell'articolo 13 della [legge n. 328/2000](#), nella quale vengono pubblicizzate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate.*
6. *Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della [legge n. 328/2000](#), attraverso:*
- a) *la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sarà definito dalla Regione Calabria;*
  - b) *la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;*
  - c) *l'adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui all'articolo 13 della [legge n. 328/2000](#), nella quale siano indicati i servizi prestati e le tariffe applicate;*
  - d) *l'adozione del registro degli utenti del servizio nel quale siano indicati i piani individualizzati di assistenza.*
7. *Al fine di definire i requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si debbono considerare:*
- a) *strutture a carattere comunitario quelle con bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza;*
  - b) *strutture a prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;*
  - c) *strutture protette quelle con media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente;*
  - d) *strutture a ciclo diurno quelle con diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c). Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A del D.M. 21 maggio 2001, n. 308.*
8. *Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la Giunta regionale adotterà per l'attuazione dell'articolo 11 della [legge n. 328/2000](#), nella quale saranno specificati ulteriori requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali.*
9. *Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della [legge n. 328/2000](#). ]*

**[Art. 25<sup>6</sup>****(Accreditamento)**

1. *Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell'articolo 24, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.*
2. *L'accREDITAMENTO è condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'articolo 27.*
3. *La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO volti a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.*
4. *Le funzioni amministrative concernenti l'accREDITAMENTO sono attribuite ai Comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.*
5. *A tal fine la Giunta regionale, sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché dei requisiti specifici per le Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge.*
6. *I Comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.*
7. *L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accREDITAMENTO.*
8. *Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre per le altre è previsto un regime transitorio in base al quale i Comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali strutture già operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.*
9. *La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni.*
10. *La Regione tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e/o dell'accREDITAMENTO.]*

**Art. 26****Albo regionale**

---

<sup>6</sup> **Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, l.r. 18 luglio 2008, n. 24.**

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

#### **Art. 27**

*(Titoli per l'acquisto dei servizi sociali)*

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della [legge 328/2000](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della [legge 328/2000](#), nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della [legge 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#).
2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

#### **Art. 28**

*(Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore)*

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.
2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

**Art. 29**

*(Conferenza Permanente Regionale:  
Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore)*

1. In ottemperanza alla [Legge 328/2000](#) e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.
2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.
3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.
4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.
5. La Conferenza permanente regionale è composta da:
  - a) *Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;*<sup>7</sup>
  - b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.
6. *La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.*<sup>8</sup>
7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.
8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.
9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

**Art. 30**

*(Personale)*

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

---

<sup>7</sup> **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "a) *Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;*".

<sup>8</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "6. *La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.*".

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della [legge 328/2000](#).
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), introdotto dall'articolo 3 del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#).

### **Art. 31**

#### *(Formazione e aggiornamento del personale)*

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

### **Art. 32**

#### *(Compartecipazione al costo dei servizi)*

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal [decreto legislativo n. 109 del 1998](#) e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
  - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del [decreto legislativo n. 109 del 1998](#) e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;
  - b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal [D.L. 31/3/1998, n. 109](#) e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI  
Sistema di finanziamento

**Art. 33**

*(Il finanziamento del sistema integrato)*

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
  - a) Fondi statali;
  - b) Fondo sociale regionale;
  - c) Fondo sociale locale.

**Art. 34**

*(Fondo regionale per le politiche sociali)*

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della [legge 328/2000](#), è determinato annualmente, con legge finanziaria.
  - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla [legge n. 5/1987](#) della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la [Legge 5/87](#) e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla [legge 328/2000](#), nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:  
90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;  
10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

**Art. 35**

*(Abrogazione)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla [L.R. 26.01.1987 n. 5](#) e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 36**

*(Norme transitorie)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su

cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 37**

*(Personale delle équipes socio psico pedagogiche<sup>9</sup>)*

1. Il personale di cui alla [L.R. 57/90](#) e [L.R. 2/97](#), previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.
2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

### **Art. 38**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

### **Art. 39**

*(Norme finali)*

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. È fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

---

<sup>9</sup> Vedi art. 28, comma 1, l.r. 11 maggio 2007, n. 9.

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1

**Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria.**

(BURC n. 16 del 24 gennaio 2025)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 48)

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La presente legge regionale, nel rispetto della [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#) (Disposizioni in materia di professioni organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della [Costituzione](#) e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, intende regolare le professioni non organizzate in ordini e collegi.<sup>1</sup>
2. Ai fini della presente legge e ai sensi della [l. 4/2013](#) e viste le linee guida aggiornate e semplificate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) con circolare n. 0000221 del 24 marzo 2022, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. La presente legge regionale, nel rispetto del [decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30](#) (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della [l. 5 giugno 2003, n. 131](#)), e nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione<sup>2</sup> definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare e incentivare l'innovazione delle attività professionali dei soggetti iscritti a una associazione *iscritta nell'elenco del*<sup>3</sup> Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) o aggregata a una forma aggregativa *iscritta nell'elenco del*<sup>4</sup> MIMIT riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale, sostenendo anche i diritti degli utenti, al fine di una sempre maggiore portabilità delle *attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali*<sup>5</sup> acquisite.

<sup>1</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, precedentemente il testo così recitava:** "1. La presente legge regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, intende regolare, in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, le professioni non organizzate in ordini o collegi."

<sup>2</sup> **Parole inserite dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.**

<sup>3</sup> **L'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce le parole:** "riconosciuta dal", **con le seguenti:** "iscritta nell'elenco del".

<sup>4</sup> **L'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce le parole:** "riconosciuta dal", **con le seguenti:** "iscritta nell'elenco del".

<sup>5</sup> **L'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce le parole:** "certificazioni delle competenze", **con le seguenti:** "attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali".

**Art. 2***(Disposizioni generali)*

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono per professioni non organizzate, ogni professione disciplinata dalla [l. 4/2013](#) e dalla circolare del MISE n. 0000221 del 24 marzo 2022.
2. Coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
3. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
4. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#)), vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

**Art. 3***(Contenuti degli elementi informativi)*

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della [l. 4/2013](#), la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
  - a) atto costitutivo e statuto;
  - b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
  - c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  - d) struttura organizzativa dell'associazione;
  - e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio, relativi alle attività professionali, oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
  - f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della [l. 4/2013](#), l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
  - a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
  - b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
  - c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
  - d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;



dell'attività e dei loro elenchi di professionisti associati, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

2. *Nell'ambito dei requisiti previsti dalla [legge n. 4 del 2013](#) e dalla [circolare ministeriale del 24 marzo 2022](#), il<sup>10</sup> dipartimento regionale competente in materia, nel valorizzare le associazioni professionali già inserite nell'elenco tenuto dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta, verifica che i soggetti di cui al comma 1:
  - a) abbiano adottato un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
  - b) siano dotati di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
  - c) abbiano definito e approvato un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
  - d) prevedano un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
  - e) provvedano all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
  - f) rispettino la normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.*

#### **Art. 6**

*(Promozione dei soggetti professionali non organizzati)*

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni non organizzate, le associazioni professionali o forme aggregative *iscritte nell'elenco del MIMIT<sup>11</sup>*, ai sensi dell'articolo 5, partecipano stabilmente ai diversi tavoli istituzionali, promossi dalla Regione Calabria in cui si trattano le professioni e il lavoro autonomo professionale.

#### **Art. 7**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

---

<sup>10</sup> **L'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce la parola: "Il", con le seguenti:** *"Nell'ambito dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 2013 e dalla circolare ministeriale del 24 marzo 2022, il".*

<sup>11</sup> **L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce la parola: "riconosciute", con le seguenti:** *"iscritte nell'elenco del MIMIT".*



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 499 della seduta del 26 settembre 2023.**

**Oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” e s.m.i.**

**Assessore: f.to Dott.ssa Emma Staine**

**Dirigente Generale: f.to Dott. Roberto Cosentino**

**Dirigente di Settore: f.to Dott.ssa Saveria Cristiano**

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X
2	<b>GIUSEPPINA PRINCI</b>	<b>Vice Presidente</b>	X
3	<b>GIOVANNI CALABRESE</b>	<b>Componente</b>	X
4	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X
5	<b>MARCELLO MINENNA</b>	<b>Componente</b>	X
6	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Componente</b>	X
7	<b>EMMA STAINÉ</b>	<b>Componente</b>	X
8	<b>ROSARIO VARI’</b>	<b>Componente</b>	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 417291 del 26.09.2023

## LA GIUNTA REGIONALE

### Premesso che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, ha assegnato i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)" ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- la Legge regionale 23/2003 ha assegnato ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

**Vista** la legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, "Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23", con la quale è stata istituita la "Conferenza permanente per la programmazione regionale" composta dalla "Consulta delle Autonomie Locali" e dalla "Consulta del Terzo Settore";

**Visti** i regolamenti regionali nn. 17, 18 e 19 del 19 novembre 2018, che definiscono l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore, della Consulta delle Autonomie Locali e della Conferenza Permanente;

**Vista** la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali" con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015 ed è stato approvato l'elenco degli Ambiti Territoriali Sociali Ottimali;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il "PIANO SOCIALE REGIONALE" 2020-2022" che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. **503 del 25 ottobre 2019**, pubblicata sul BUR Calabria n. 133 del 29 novembre 2019 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11.2003, n.23 e s.m.i. Presa d'atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 3 maggio 2021, pubblicata sul BUR Calabria n. 38 del 14 maggio 2021, "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – D.G.R. n. 503/2019 – Indirizzi Programmatici";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. **669 del 14 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, "Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. **735 del 28 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, avente oggetto: "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." – presa d'atto parere terza commissione consiliare n. 15/12<sup>A</sup> - Approvazione", con la quale si è preso atto del parere n. 15/12<sup>A</sup> espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 20 dicembre 2022 e si è proceduto all'approvazione definitiva degli elaborati approvati e di quanto disposto con la D.G.R. 669/2022, con la sola modifica relativa all'importo della franchigia riportata nell'Allegato 1;

**Visto il regolamento regionale n. 18/2022**, pubblicato sul BURC n. 303 del 29 dicembre 2022, di modifiche al regolamento 22/2019;

**Ritenuto** necessario procedere alla redazione di proposte di modifiche agli allegati di cui alla DGR 503/2019 e s.m.i. e 735/2022, è stata svolta un'attività di concertazione, attraverso la costituzione di un tavolo tecnico cui hanno partecipato Dirigente e funzionari del Settore Welfare del Dipartimento Lavoro e Welfare, rappresentanti degli Ambiti Territoriali e rappresentanti del Terzo Settore, a conclusione della quale è stata redatta una proposta, all'unanimità condivisa da tutti i componenti del tavolo, approvata con **verbale del 7 agosto 2023**, in atti;

**Ritenuto** necessario, pertanto, in relazione a quanto di competenza della Regione ai sensi della Legge 23/2003:

- individuare per l'**anno 2024** le fonti di finanziamento per la copertura del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali degli ambiti territoriali, facendo riferimento ai Fondi Nazionali e Regionali allo scopo utilizzabili **fino alla disponibilità delle stesse fonti finanziarie**;
- confermare o rideterminare le modalità ed i criteri di riparto delle fonti di finanziamento per l'anno 2024, al fine di garantire che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale;
- procedere alle conseguenti modifiche all'Allegato 1 "Tipologie strutture-rette modalità di calcolo" e s.m.i. al fine di consentire l'adeguamento dei costi di gestione dovuti all'impatto provocato dall'aumento eccezionale dei prezzi dei beni e dei servizi oltre che l'adeguamento dei parametri relativi ai CCNL in uso nel settore di riferimento, al fine di evitare danni all'utenza e ai soggetti affidatari dei servizi;
- procedere alle necessarie modifiche del regolamento n. 22 del 2019 e s.m.i.;
- procedere alle necessarie modifiche dell'Allegato A al regolamento n. 22 del 2019 e s.m.i.;

**Rilevato** che, in merito alla individuazione delle fonti di finanziamento per garantire i servizi nell'**anno 2024**, si può fare riferimento:

#### **Al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali**

1. Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021 è stato approvato il "Riparto generale riassuntivo delle risorse" che prevede, nella Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto, una somma a favore della Regione Calabria pari ad euro 16.131.693,34 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023;
2. L'importo disponibile del predetto Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2023 da trasferire agli A.T.S. per far fronte alle spese dei servizi sociali anno 2024 è pari all'importo massimo di **euro 15.782.876,41** al netto della quota pari all'1 % del fondo destinata a realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica ed alla quota destinata ad azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.);
3. Il predetto Fondo risulta iscritto nel bilancio regionale 2024 al capitolo di uscita **U0433110501**, il cui importo garantisce la necessaria copertura;

#### **Al Fondo Regionale per le Politiche Sociali**

1. Il Fondo Regionale Politiche Sociali, istituito con la legge regionale n. 23/2003, prevede, per l'anno 2024, una disponibilità totale in bilancio di euro 15.000,000,00;
2. l'importo disponibile del Fondo Regionale Politiche Sociali 2024 da trasferire agli ATS, per far fronte alle spese dei servizi sociali annualità 2024, è pari all'importo massimo di **euro 14.850.000,00** al netto dell'importo dell'1 % destinato alla compartecipazione a progetti ministeriali;
3. il predetto Fondo risulta iscritto nel bilancio regionale 2024 al capitolo di uscita **U0433110301**, il cui importo garantisce la necessaria copertura;

#### **Al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze**

1. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute del 21 novembre 2019, è stato approvato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 (F.N.A. 2019/2021) e il riparto delle risorse riportato alla Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto;
2. Le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità, comprensive della quota destinata, ai sensi dell'art. 4 del citato DPCM, ai progetti per la vita indipendente, risultano come di seguito: euro 19.890.040,00 per l'anno 2019 iscritti nel 2023; euro 23.977.700,00 per l'anno 2020 iscritti nel 2023 ed euro 23.210.830,00 per l'anno 2021 iscritti nel 2024;

3. In merito all'utilizzo del predetto fondo è stata approvata, con DGR n. 55/2023 e n. 331/2023, la relativa "Programmazione regionale", la quale prevede una quota destinata agli ATS pari ad **euro 4.832.510,00**, destinata ad interventi complementari all'assistenza domiciliare quali la frequenza a centri diurni per persone con disabilità;
4. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse allocate al capitolo di uscita **U6201052101** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

**Al Fondo per l'Assistenza alle Persone con Disabilità Grave prive del sostegno familiare c.d "Fondo per il Dopo di Noi"**

1. Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, del 21 dicembre 2020 e Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 dicembre 2021 le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità risultano come di seguito: euro 1.873.740,00 per l'anno 2019 iscritti nel 2021; euro 2.577.300,00 per l'anno 2020 iscritti nel 2023 ed euro 2.640.670,00 per l'anno 2021 iscritti nel 2024;
2. In merito all'utilizzo del predetto fondo è stata approvata, con DGR n. 86 del 3 marzo 2023 la relativa "Programmazione regionale", la quale prevede una quota da trasferire agli ATS pari ad **euro 1.873.740,00**, destinata a diverse tipologie di intervento, tra le quali compaiono interventi per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale;
3. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse allocate al capitolo di uscita **U9120200601** dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

**Vista** la seguente tabella nella quale vengono indicati gli importi e le fonti di finanziamento per garantire i servizi e gli interventi sociali nell'anno 2024 limitatamente ai Fondi FNPS e FRPS per i quali è già possibile determinare le modalità e criteri di riparo tra gli A.T.S., ad eccezione della quota parte del Fondo FNA e del DOPO DI NOI che saranno ripartiti in relazione ai criteri indicati nella rispettiva programmazione regionale:

Fonte di finanziamento	<b>ANNO 2024</b>
F.N.P.S. ann. 2023	Euro 15.782.876,41
F.R.P.S. ann. 2024	Euro 14.850.000,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 30.632.876,41</b>

**Rilevato** che la conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale, nella seduta del **28 agosto 2023**, ha esaminato, esprimendo parere favorevole all'unanimità dei presenti, le proposte regionali come da verbale in atti;

**Vista** la richiesta di parere inoltrata al Settore Ufficio Legislativo del Dipartimento Segretariato Generale con nota prot. n. 384516 del 5 settembre 2023, e successiva nota prot. n. 391250 dell'11 settembre 2023, in atti, in merito alle proposte di modifiche al Regolamento n. 22/2019 e s.m.i, predisposte a seguito del verbale di cui al punto precedente e con il supporto dell'Ufficio Legislativo medesimo;

**Visto** il parere del predetto Settore Ufficio legislativo espresso, con nota prot. n. 397543 del 13 settembre 2023, in relazione ai seguenti testi normativi allegati alla stessa:

1. testo della proposta di modifiche al regolamento;
2. Modifiche Allegato A alla proposta di regolamento;

**Rilevato** che, in merito al riparto dei predetti fondi FNPS e FRPS, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, in considerazione dei risultati dell'applicazione nell'anno in corso 2023 del riparto secondo i principi di cui alla DGR 735/2022, si determina, anche per l'anno 2024, la medesima ripartizione basata sul 60% calcolato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito e sul 40 % calcolato in proporzione dei posti "Accreditati" alla data del 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali in ciascun ambito;

**Rilevato** inoltre, che, in merito al riparto dei predetti fondi, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire i servizi e le prestazioni sociali anche per l'anno 2024, esclusivamente in favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;

**Ritenuto** che i fondi suindicati (F.N.P.S. e F.R.P.S.) saranno trasferiti nell'anno 2024 agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:

- o 60% dell'importo entro il 28 febbraio 2024;
- o 20% entro il 30 giugno 2024;
- o 10% entro il 30 ottobre 2024, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;

- o 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2025, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;

**Ritenuto** che ciascun Ambito Territoriale Sociale, mediante la Conferenza dei Sindaci, utilizzerà i predetti fondi coerentemente alle indicazioni vincolanti ministeriali e regionali, procedendo all'approvazione di una Programmazione delle risorse assegnate per le aree di utenza, nel rispetto del Piano sociale nazionale, del Piano Sociale regionale e del Piano di Zona vigente, al fine di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul proprio territorio e in modo da attuare un nuovo modello che pone al centro la "persona", la domanda di prestazione sociale e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S., **entro i limiti dei finanziamenti concessi e ripartiti dalla Regione;**

**Visto** l'"**Allegato 1**" concernente "**TIPOLOGIE - SERVIZI -RETTE e MODALITA' DI CALCOLO**", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato 1 approvato con la DGR 735/2022;

**Visto** l'allegato denominato "**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22**", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come trasmesso dal Settore Ufficio Legislativo in allegato alla predetta nota del 13 settembre 2023;

**Visto** l'allegato denominato "**Modifiche Allegato A al Regolamento 22/2019**" relativo a "Requisiti Generali, Strutturali, Professionali, Organizzativi delle strutture Socio Assistenziali, Tipologia di Utenza, Capacità ricettiva e Modalità di accesso/Dimissioni", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come trasmesso dal Settore Ufficio Legislativo in allegato alla predetta nota del 13 settembre 2023;

**Rilevato** che nell'Allegato A approvato con la DGR 503/2019 come modificato con la presente deliberazione, vengono indicati tutti i requisiti professionali, strutturali, organizzativi ai quali i servizi sociali della Calabria, elencati nello stesso elaborato, devono adeguarsi entro il termine indicato nell'art. 30 del regolamento 22/2019, come modificato con la presente deliberazione;

**Rilevato** che nell'Allegato 1 vengono rideterminate per tutti i servizi sociali l'importo delle rette, le modalità di determinazione della compartecipazione degli utenti e le disposizioni in merito all'ISEE, che entreranno in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2024**;

**Rilevato** che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita dai fondi suindicati come iscritti nel bilancio regionale 2023/2025 ai capitoli U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601;

**Rilevato** che sono riservate alla competenza regionale le attività connesse alle Case rifugio, come definite ai punti 3.7 e 3.8 dell'Allegato A, ai Centri Antiviolenza (CAV) e ai Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) come definiti ai punti 5.17 e 5.18 dell'Allegato A, anche in conformità alle Linee Guida approvate in conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome e alla Delibera di Giunta n. 539 del 15 novembre 2017;

**Rilevato** che sono riservate alla competenza regionale le attività connesse ai Gruppi Appartamento, come definiti al punto 2.9 dell'Allegato A, ai sensi della legge regionale n. 21/1996 e regolamento regionale n. 4/2010;

**Rilevato** che la presente deliberazione ed i relativi allegati saranno trasmessi al Consiglio regionale per il parere della Terza Commissione Consiliare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale 23/2003;

#### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200601 come sopra indicati, nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025;

**SU PROPOSTA** dell'assessore al Welfare, Avv. Emma Staine, a voti unanimi,

#### **DELIBERA**

- **Di approvare l'Allegato** denominato "**Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22**" relativo a "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare l'Allegato 1** concernente "Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo" che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;
- **Di approvare l'Allegato** denominato "**Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019**, concernente "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni" che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;
- **Di stabilire** che l'allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce integralmente l'allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
- **Di stabilire** che tutti i servizi socio assistenziali autorizzati al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal Regolamento 22/2019, come modificato nell'allegato 2 alla presente Deliberazione e dall'Allegato A, come modificato ed approvato con la presente Deliberazione, entro i termini indicati nello stesso regolamento;
- **Di stabilire** che tutte le disposizioni di cui all'allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- **Di precisare** che la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso dell'anno 2024 è garantita dagli ambiti territoriali sociali nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2023/2025 per come precisato in premessa;
- **Di stabilire** che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l'anno 2024 i fondi saranno ripartiti tenendo conto, per il 60 %, della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40 %, dei posti accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali;
- **Di stabilire** che ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire, nel corso dell'anno 2024, i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;
- **Di stabilire** che gli ambiti territoriali, per l'individuazione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali, dovranno attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;
- **Di stabilire** che i fondi indicati in premessa specificatamente F.N.P.S. e F.R.P.S. saranno trasferiti nell'anno 2024 agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:
  - 60% dell'importo entro il 28 febbraio 2024;
  - 20% entro il 30 giugno 2024;
  - 10% entro il 30 ottobre 2024, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;
  - 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio 2025, previa acquisizione e verifica positiva, da parte della regione, della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;
- **Di demandare** al Dipartimento Lavoro e Welfare la predisposizione di tutti gli atti necessari per garantire lo svolgimento delle attività di cui alla presente deliberazione;
- **Di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to **Avv. Eugenia Montilla**

**IL PRESIDENTE**  
f.to **Dott. Roberto Occhiuto**

Modifiche all'Allegato "A" al REGOLAMENTO 25 novembre 2019, n. 22 recante:  
"REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI  
DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA  
CAPACITÀ RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DISSIONI"

## 1. REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE ED I SERVIZI

### 1. Modifiche al paragrafo 1.1 Requisiti strutturali:

- a) Nel punto 1 dopo le parole <<)>> sono inserite le seguenti <<, nonché dei servizi di cui al paragrafo 5,>>;
- b) Alla fine della lettera c) del punto 2 è aggiunto il seguente periodo <<Nel rispetto dei requisiti e della normativa di riferimento i gestori di strutture a carattere residenziale possono concordare la personalizzazione degli spazi di vita da parte dell'ospite.>>;
- c) È aggiunto il punto 5 seguente <<5. Gli spazi destinati ai lavoratori non possono essere situati in seminterrati o piani interrati salvo deroghe di cui all'art.65 del D.lgs. 81/08.>>.

### 2. Modifiche al paragrafo 1.2 Requisiti professionali

- a) Alla fine del paragrafo 1.2 sono aggiunte le seguenti parole << Un'unità lavorativa è computata su 38 ore settimanali, modulabili anche attraverso l'utilizzo di più risorse umane a tempo parziale. Il parametro del personale è da ritenersi proporzionato all'utenza presente.>>;

### 3. Modifiche al paragrafo 1.3.2 Coordinatore di struttura

- a) Alla fine del paragrafo 1.3.2 è aggiunto il seguente periodo <<Il ruolo di Coordinatore può essere svolto da una delle figure professionali previste nei parametri organizzativi presenti nel regolamento, con riferimento alla singola struttura/servizio, ritenendosi non obbligatoriamente figura aggiuntiva.>>;

### 4. Modifiche al paragrafo 1.3.4 Psicologo

- a) Nel terzo capoverso del paragrafo 1.3.4 dopo la parola <<Psicologia>> sono sopresse le seguenti <<, a seguito del quale deve aver condotto un tirocinio postlaurea di almeno un anno>>.

### 5. Modifiche al paragrafo 1.3.5. Psicoterapeuta

Nel secondo periodo del paragrafo 1.3.5., le parole <<tirocinio annuale,>> sono sopresse.

### 6. Modifiche al paragrafo 1.3.6 Figure professionali sanitarie

- a) Il paragrafo 1.3.6 è così sostituito << Relativamente alle figure professionali sanitarie si deve fare ricorso a figure professionali della Azienda Sanitaria dove è ubicata la struttura, usufruendo delle prestazioni sanitarie previste dai LEA (es. ADI).>>.

### 7. Modifiche al paragrafo 1.3.9 Assistente alla comunicazione

- a) Nel secondo periodo dopo la parola <<educativo>> sono aggiunte le seguenti <<ovvero corso di formazione di ore 450 (LIS) o altro attestato istituzionalmente riconosciuto.>>.

### 8. Modifiche al paragrafo 1.3.10 Operatore socio sanitario

- a) All'inizio del paragrafo è inserito il seguente periodo <<L'OSS svolge attività di cura e assistenza alle persone fragili o non autosufficienti sul piano fisico e /o psichico, anziane o malate, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l'autostima e l'integrazione sociale.>>;
- b) Nel secondo periodo dopo la parola <<qualifica>> le parole <<regionale>> sono sopresse.

## 9. Modifiche al paragrafo 1.3.11 Animatore

- a) Nel paragrafo 1.3.11 il secondo periodo è soppresso.

## 10. Modifiche al paragrafo 1.3.14

- a) Le parole da <<E'>> fino a <<succitati>> sono soppresse.

## 11. Inserimento paragrafo 1.3.17 Operatore Generico/OSA

- a) E' aggiunto il seguente paragrafo: <<**1.2.17 Operatore Generico/OSA**  
L'operatore generico o OSA (Operatore Socio-Assistenziale) svolge attività di accompagnamento della persona fragile nella quotidianità, nell'occuparsi delle cure di base e dell'assistenza. Collabora con l'operatore socio-sanitario, favorisce e promuove un clima propositivo, positivo, costruttivo e sereno. Aiuta a soddisfare i bisogni promuovendo l'autonomia, assiste e partecipa direttamente ai bisogni bio-psico-socio-culturali. Collabora con i familiari o con altre persone di fiducia dell'utente. L'operatore generico/OSA deve essere in possesso di attestato di frequenza di corso di formazione regionale.>>.

## 2. STRUTTURE PER MINORI

## 12. Modifiche al paragrafo 2.1 Requisiti strutturale comuni a tutte le tipologie

- a) Alla lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono aggiunte le seguenti <<negli spazi comuni.>>.

## 13. Modifiche al paragrafo 2.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il quarto capoverso è inserito il seguente :<<Solo per i servizi semiresidenziali l'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel sesto capoverso dopo le parole <<conseguenziale.>> sono inserite le seguenti <<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i Minorenni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.>>;
- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero

presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.

#### 14. Modifiche al paragrafo 2.4.1 Tipologia di utenza

- a) Il primo capoverso del paragrafo 2.4.1 è così sostituito <<Bambini ed adolescenti di entrambi i sessi, permanenti in famiglia e appartenenti a nucleo familiare in carico ai servizi sociali per vulnerabilità o fragilità sociale.>>;
- b) Alla fine del paragrafo 2.4.1 è aggiunto il seguente periodo <<Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.>>.

#### 15. Modifiche al paragrafo 2.4.4 Tipologie di servizi

- a) Il primo capoverso è così modificato le parole <<organizzate secondo l'esigenza dell'utenza>> sono soppresse, dopo la parola <<eccetto>> sono inserite le seguenti <<il sabato ed i>>, dopo la parola <<festivi>> sono inserite le seguenti <<per un totale di 250 gg. annui.>>;
- b) Alla fine del paragrafo 2.4.4 è aggiunto il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

#### 16. Modifiche al paragrafo 2.4.7 Requisiti minimi professionali

- a) Il punto relativo alla figura dell'educatore è sostituito dal seguente <<-Educatore: 1 unità ogni sei minori ospiti.>>;
- b) L'ultimo capoverso del paragrafo 2.4.7 è soppresso.

#### 17. Modifiche al paragrafo 2.4.8 Modalità di accesso/dimissioni

- a) L'ultimo capoverso è così sostituito <<La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.>>.

#### 18. Modifiche al paragrafo 2.5.1 Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo 2.5.1 è aggiunto il seguente capoverso <<Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.>>.

#### 19. Modifiche al paragrafo 2.5.4 Tipologia di servizi

- a) Nel primo capoverso le parole <<organizzate secondo l'esigenza dell'utenza>> sono soppresse, dopo la parola <<festivi>> sono inserite le seguenti <<per complessivi 290 gg. annui.>>, le parole <<Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti nonché la somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura.>> sono soppresse;
- b) Nel quarto capoverso le parole <<Il centro organizza le proprie>> sono soppresse;
- c) Alla fine del paragrafo è inserito il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione

agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

## 20. Modifiche al paragrafo 2.5.7 Requisiti minimi professionali

- a) Il punto relativo alla figura dell'operatore socio-sanitario è sostituito dal seguente <<Operatore socio-sanitario: 0,5 unità ogni 10 minori ospiti >>;
- b) Il penultimo capoverso del paragrafo 2.5.7 è soppresso.

## 21. Modifiche al paragrafo 2.5.8 Modalità di accesso/dimissioni

- a) L'ultimo capoverso è così sostituito <<La dimissione dovrà avvenire a conclusione del progetto individuale.>>.

## 22. Inserimento del capitolo 2.5.bis

- a) Dopo il capitolo 2.5 è inserito il seguente <<2.5bis CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'

### 2.5bis.1 Tipologia di Utenza

Il Centro offre accoglienza diurna a bambini e ragazzi, di ambo i sessi, dai 6 ai 17 anni con disabilità fisica, psichica, o sensoriale e che, per le loro caratteristiche necessitano di interventi specifici, anche individuali o per piccoli gruppi, a supporto della crescita allo scopo di favorirne l'integrazione nei processi di socializzazione e di istruzione.

Possono essere ammessi in deroga, motivatamente, dal Servizio Sociale Professionale minori di età inferiore a 6 anni per un periodo di tempo definito.

Il Centro socio-educativo, a differenza delle altre strutture a carattere diurno, prevede interventi specifici, sia individuali che per piccoli gruppi, misurabili anche in 1 prestazione per ora e può integrarsi con altri servizi e strutture per minori, nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano individualizzato.

### 2.5bis.2 Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di **20 posti**.

Il centro prevede interventi specifici, sia individuali che in moduli organizzativi da massimo 5 utenti, purché siano rispettati gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione di attività e servizi generali.

Si possono prevedere accessi differenziati per l'utenza, e modalità elastiche di fruizione della struttura in stretto collegamento con l'insieme dei servizi territoriali.

All'interno del centro socio-educativo si integrano figure educative con altre professionalità specifiche utili ad offrire il necessario supporto teso a favorire l'inclusione scolastica e sociale del minore.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio non superiore a numero 3 ore, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al giorno (40 utenti die divisi in n. 2 moduli)

### 2.5bis.3. Obiettivi

- Offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati anche in rapporto uno ad uno e personalizzati, per lo svolgimento di, attività socio-terapeutiche, ludico-motorie, occupazionali ed assistenziali educative, atte all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali, ricercando risorse e potenzialità dell'utente, anche inesprese, che consentano di proporre risposte adeguate ad ogni singola personale, il tutto sulla base del Progetto Educativo Individuale.

- Alleggerire il carico assistenziale delle famiglie, favorendo la permanenza del minore nel proprio nucleo naturale.
- Perseguire l'integrazione sociale degli utenti, rendendo attuabile la frequenza di strutture e servizi esterni di tipo sportivo, sociale, quale garanzia contro qualsiasi rischio di emarginazione.

#### **2.5bis.4 Tipologia di Servizi**

Il centro deve assicurare il funzionamento per almeno sei giorni settimanali.

- Accoglienza diurna per massimo 3 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi. Deve comunque essere garantita e facilitata la frequenza scolastica.
- Interventi personalizzati in rapporto uno ad uno o in piccoli gruppi.

Si deve altresì assicurare l'assistenza agli ospiti mediante:

- Interazioni in rete con i servizi sociali, sanitari e ricreativi;
- interventi individuali e/o attività laboratoriali di gruppo.
- Non è prevista somministrazione dei pasti.

#### **2.5bis.5 Requisiti minimi strutturali**

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Lo spazio interno deve comprendere, ambienti ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, in locali per attività di socializzazione, atelier per attività diversificata con possibilità di svolgimento di attività individualizzate.

#### **2.5bis.6 Requisiti minimi organizzativi**

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

#### **2.5bis.7 Requisiti minimi professionali**

- Coordinatore di struttura: 18 ore settimanali. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;
- Psicologo: 2 unità;
- Assistente sociale: 0,7 unità;
- Educatore: 4 Unità oppure 1 unità ogni cinque minori ospiti.
- Operatore socio-sanitario: 2 unità ogni 20 minori.
- Istruttore/Maestro lavoro: 2 unità

#### **2.5bis.8 Modalità di accesso**

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 2.3., previa valutazione dell'U.V.M. dell'ASP o dell'U.O. di Neuropsichiatria infantile o altra struttura pubblica che certifichi il bisogno di specifiche prestazioni riabilitative sociali.>>.

### **23. Modifiche al paragrafo 2.6.2 Capacità ricettiva**

- a) Nel secondo periodo la parola <<30>> è sostituita con la seguente <<60>>;
- b) Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole <<In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.>>.

### **24. Modifiche al paragrafo 2.6.7 Requisiti minimi professionali**

- a) Nel secondo capoverso la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<6>>;
- b) Dopo il terzo capoverso è inserito il seguente <<-Psicologo: 6 ore settimanali>>;
- c) L'ultimo capoverso è soppresso.

## **25. Modifiche al paragrafo 2.7.2. Capacità ricettiva**

- a) Nel secondo periodo la parola <<30>> è sostituita con la seguente <<60>>;
- b) Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole <<In caso di pronta accoglienza di un minore che è familiare di un ospite della struttura, la stessa può concludersi in concomitanza con la conclusione del Progetto Individuale del soggetto avente maggiore età.>>.

## **26. Modifiche al paragrafo 2.7.7 Requisiti minimi professionali**

- a) Nel secondo capoverso la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<6>>;
- b) Dopo il terzo capoverso è inserito il seguente <<-Psicologo: 6 ore settimanali>>;
- c) L'ultimo capoverso è soppresso.

## **27. Modifiche al paragrafo 2.8.7 Requisiti minimi professionali**

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

## **28. Modifiche al paragrafo 2.9.1. Tipologia di utenza**

- a) Alla fine del paragrafo dopo la parola <<continuativi>> sono aggiunte le seguenti <<, con diagnosi effettuata da un servizio di neuropsichiatria e la cui compatibilità con una struttura a carattere sociale venga certificata da medico di base o specialista.>>.

## **29. Modifiche al paragrafo 2.9.7. Requisiti minimi professionali**

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

## **30. Modifiche al paragrafo 2.10.7 Requisiti minimi professionali**

- a) L'ultimo capoverso è soppresso.

31. Inserimento del capitolo 2.12 **COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)**  
Dopo il capitolo 2.11 è inserito il seguente <<**2.12 COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)**>>

### **2.12.1 Tipologia di Utenza**

Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'Autorità Giudiziaria Penale Minorile.

### **2.12.2 Capacità ricettiva**

La struttura può ospitare solo ragazzi di sesso maschile in un numero massimo di 10 minori.

La struttura deve riservare, inoltre, ulteriore n. 1 posti per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico.

### 2.12.3. Obiettivi

Ai sensi di quanto disposto all'art. 7 della Legge regionale n. 13 del 6 maggio 2022, le strutture forniscono servizi al fine di:

- a) creare percorsi individualizzati per i minori sottoposti a provvedimenti penali, di nazionalità italiana e straniera;
- b) favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- c) favorire azioni di formazione, istruzione e inserimento lavorativo;
- d) attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- e) svolgere attività di accompagnamento educativo;
- f) sperimentare e ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problemi comportamentali;
- g) inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- h) concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- i) attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della comunità stessa.

### 2.12.4 Tipologia di Servizi

Le strutture residenziali devono accogliere minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ex artt. 18, 18 bis, 22, 28,36 e 37 DPR 448/88, ed in misure penali di Comunità di cui al D.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro Giustizia Minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali.

### 2.12.5 Requisiti minimi strutturali

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 2.1

Oltre ai predetti requisiti, le strutture devono essere dotate:

- a. Di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari;
- b. Di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente;
- c. Di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico;
- d. Di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 per utente;

Trattandosi di Struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

### 2.12.6 Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2.

### 2.12.7 Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal regolamento regionale n° 22 /2019 per tale funzione;

- Educatore: 5 unità;
- Assistente sociale: 1 unità;
- Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali;
- Psicologo: 18 ore settimanali

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali

### 2.12.8 Modalità di accesso

I rapporti fra i vari Centri per la Giustizia Minorile e le Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge.

Al collocamento dell'utente nella Struttura segue l'elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato definito di comune accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria Minorile.>>.

## 3. STRUTTURE PER ADULTI

### 32. Modifiche al paragrafo 3.1 Requisiti strutturali comuni a tutte le tipologie

- a) Nella lettera d), quinto capoverso, dopo le parole <<notturna.>> sono aggiunte le seguenti <<È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.>>;
- b) Nella lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono inserite le seguenti <<negli spazi comuni>>.

### 33. Modifiche al paragrafo 3.2 Requisiti organizzativi Comuni a tutte le tipologie

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<carico>> sono aggiunte le seguenti <<, ad esclusione dei servizi di accoglienza a carattere emergenziale/temporaneo dove la permanenza non supera i sessanta giorni>>;
- b) Nel quinto capoverso le parole <<la relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali,>> sono soppresse.

### 34. Modifiche al paragrafo 3.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il primo capoverso è inserito il seguente << L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel quinto capoverso dopo la parola <<Autorità>> sono inserite le seguenti <<Giudiziaria o>>; dopo le parole <<conseguenziale.>> sono inserite le seguenti <<<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente. Per i servizi di accoglienza, in casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale, come nelle tipologie per l'accoglienza di adulti in difficoltà, (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della

residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.>>.

- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.
- d) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi <<Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni) il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione. Nel caso in cui l'utente abbia un ISEE superiore all'importo che consente la richiesta di integrazione retta da parte dell'Ente pubblico oppure abbia capacità dirette o per tramite soggetti terzi di coprire le spese del servizio, può privatamente e direttamente formulare istanza di accesso a struttura socio assistenziale, la quale procede all'accoglienza, trasmettendo, all'Ufficio di Piano del Comune capo Ambito, formale comunicazione con i seguenti allegati:
- relazione sociale redatta da professionista abilitato (Assistente sociale);
  - certificato medico.

### **35. Modifiche al paragrafo 3.4.4 Tipologia di servizi**

- a) Il primo capoverso è sostituito con il seguente << -Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana compreso eventualmente sabato e festivi e comunque in ogni caso per complessivi 250 giorni annui.>>;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<- Somministrazione dei pasti in relazione agli orari di apertura (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la riduzione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

### **36. Modifiche al paragrafo 3.4.7 Requisiti minimi organizzativi**

- a) Nel paragrafo 3.4.7 le parole <<-Operatore Socio sanitario: 3 unità>> sono sostituite dalle seguenti <<Operatore Generico: 3 unità>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse.

### **37. Modifiche al paragrafo 3.5.3 Obiettivi**

- a) Nella lettera f) dopo la parola <<domicilio>> sono aggiunte le seguenti <<, possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI); >>.

### **38. Modifiche al paragrafo 3.5.6. Requisiti minimi organizzativi**

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<autosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>; le parole <<l'equipe professionale della>> sono soppresse; prima della parola

<<struttura>> è inserita la seguente <<la>>;

- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.>>.

### 39. Modifiche al paragrafo 3.5.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<-Infermiere: pronta reperibilità;>> sono soppresse;  
b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse;  
c) Le parole <<Per strutture con numeri inferiori a 20 utenti il personale va parametrato in misura proporzionale.>> sono soppresse.

### 40. Modifiche al paragrafo 3.6.1 Tipologie di utenza

- a) Nel paragrafo 3.6.1 la parola <<19>> è sostituita dalla seguente <<18>>

### 41. Modifiche al paragrafo 3.6.7 Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'educatore la parola <<3>> è sostituita dalla seguente <<3,5>>;  
b) In corrispondenza della figura dello psicologo la parola <<1>> è sostituita dalla seguente <<0,5>>;  
c) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono soppresse.

### 42. Modifiche al paragrafo 3.6.8 Modalità di accesso

- a) Nel paragrafo è aggiunto il seguente secondo capoverso <<In casi eccezionali e di oggettiva urgenza e nell'impossibilità di attivare tempestivamente il Servizio sociale (es. accoglienza in ora notturna), è possibile procedere all'inserimento diretto dell'ospite purché si provveda ad informare il Comune di residenza, e per conoscenza l'Ufficio di Piano riferimento della residenza, nonché le autorità competenti, entro 24 ore. L'Ufficio di Piano, ove ricorrano i presupposti, provvederà agli atti conseguenti di presa in carico dalla data di accesso.>>.

### 43. Sostituzione del paragrafo 3.7.1 Tipologia di utenza

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.1. Tipologia di utenza**  
Le Case Rifugio, di seguito denominate, sono strutture, a bassa intensità assistenziale, a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza che siano vittime di violenza.>>.

### 44. Sostituzione del paragrafo 3.7.2 Capacità ricettiva

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.2 Capacità ricettiva**  
Donne **fino ad un massimo di 10**.  
Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia di età 0-3 anni, per i quali verrà comunque corrisposta la retta.  
Possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:  
- per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;  
- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;  
- per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in

collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo.

In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante - decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.>>.

#### 45. Modifiche al paragrafo 3.7.4. Tipologia di servizi

- a) Le parole <<-interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze delle ospiti;>> sono soppresse;
- b) Dopo le parole <<ASL ecc.>> sono aggiunti i seguenti capoversi <<La Casa Rifugio
  - deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.
  - si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.
  - garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.
  - in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
  - partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
  - deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.  
insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
  - deve possedere la Carta dei servizi.
  - facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della "presa in carico" da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Le Case rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall'ISTAT e dalle Regioni.

Le Case Rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

Le Case Rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei

finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.>>.

#### 46. Sostituzione del paragrafo 3.7.5 Requisiti minimi strutturali

Il paragrafo 3.7.5 è sostituito con il seguente <<**3.7.5 Requisiti minimi strutturali**

La Casa Rifugio, soggetta ad autorizzazione al funzionamento, trova ubicazione in una casa di civile abitazione. La struttura deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita delle ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

La Casa rifugio per le particolari caratteristiche di struttura, che valorizza l'autonomia delle ospiti e della sua vita interna, più vicina possibile a quella familiare, consente l'accesso e l'uso alle ospiti della cucina (previa formazione); assicura inoltre l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.

L'appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole di mq. 9,00 o doppie di mq. 14,00 per due posti letto;
- la camera a due posti letto può essere incrementata con una superficie di mq. 6 per ogni posto letto in più;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui un locale attrezzato per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici riservato ai visitatori e uno al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo (min. 25,00 mq.);
- cucina delle civili abitazioni (min. mq. 8,00).

Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Non è ammessa in nessun caso l'esternalizzazione del servizio cucina, lavanderia e delle pulizie. La struttura deve essere dotata di una linea telefonica.

Le Case Rifugio, strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, oltre a fornire un alloggio sicuro con l'obiettivo di proteggere le donne che subiscono violenza e i loro bambini, devono salvaguardare l'incolumità fisica e psichica degli stessi.

Riguardo alla specificità del servizio deve essere prevista l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati preferibilmente con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti con connessione telefonica costante con le operatrici.

In relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita dalla violenza, le case rifugio vengono identificate in immobili di civile abitazione semplici, dotate di agibilità e arredati e di seguito meglio specificate:

**Casa per la protezione di primo livello:** La casa di primo livello è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, la cui permanenza non può essere superiore ai 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante;

**Case per la protezione di secondo livello:** Le case per la protezione di secondo livello, volte all'accompagnamento verso la semiautonomia, nascono dall'esigenza di guidare le donne con o senza figli/e minori, in uscita dalla Casa per la protezione di primo livello, verso la completa indipendenza.

Sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per un massimo di 180 giorni, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

- non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;
- necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;
- non hanno raggiunto la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei Centri antiviolenza, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio e la permanenza richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo.

Le Case di semiautonomia sono strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori.

La collocazione presso le Case di semiautonomia, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna, secondo opportune valutazioni.

La permanenza presso le Case di semiautonomia può prevedere una compartecipazione alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo, tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite.

Le Case di semiautonomia devono garantire almeno i seguenti servizi:

- protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli e figlie minori, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica sulla base del progetto personalizzato, concordato con la donna e condiviso con la rete dei servizi territoriali attiva o da attivarsi sul caso, aventi il fine di favorire la riparazione e riabilitazione del danno provocato dalla violenza e l'acquisizione di autonomia e inclusione sociale in una condizione semi-protetta;
- spazi alloggiativi e di convivialità riservati alle donne vittime di violenza e agli eventuali figli e figlie minori, nel caso accolga altre tipologie di donne;
- servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli e figlie della donna vittima di violenza; condivisione della presa in carico dei minori con i servizi di tutela e della rete territoriale della progettualità individuale;
- affiancamento e supporto alla donna in percorsi di autonomia personale e abitativa e di orientamento all'inclusione lavorativa e formativa;
- messa a disposizione di figure professionali qualificate e con formazione specifica documentata per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza.>>.

#### **47. Modifiche al paragrafo 3.7.6. Requisiti minimi organizzativi**

- a) Il primo capoverso è sostituito con il seguente << La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui ai paragrafi 1.2 e 3.2. La permanenza all'interno della struttura può essere garantita per un periodo di sei mesi (strutture di primo livello), salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi il quale la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV e i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, presso case per la semi autonomia (protezione di secondo livello) per un massimo di 180 giorni ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.>>.

#### **48. Sostituzione del paragrafo 3.7.7. Requisiti minimi professionali**

- a) Il paragrafo è sostituito con il seguente <<**3.7.7. Requisiti minimi professionali**

La Casa rifugio, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.

Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro

autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.

La Casa rifugio deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Per le strutture di prima accoglienza, le figure previste sono le seguenti:

- **Coordinatrice di struttura: 10 ore settimanali.** Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sottoelencate purché possieda i requisiti previsti dal presente regolamento per tale funzione;

- **Assistente sociale: n. 1 unità;**

- **Educatrice: n. 1 unità;**

- **Psicologa: n. 1 unità;**

Tutte le figure dovranno garantire una reperibilità H/24.

Eventuali figure professionali aggiuntive in numero congruo rispetto al numero degli utenti e variabili in funzione

delle attività educative, formative o laboratoriali finalizzate al reinserimento socio-lavorativo, previste dalla Carta dei Servizi e dal progetto generale di servizio.

#### **49. Modifiche al paragrafo 3.7.8 Modalità di accesso**

- a) Le parole <<In tutti i casi la richiesta di inserimento in Casa deve essere effettuata formalmente dai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede>> sono sostituite dalle seguenti << In tutti i casi il personale della Casa Rifugio provvederà a comunicare l'inserimento formalmente ai Servizi Sociali del Comune in cui la donna risiede e al Comune Capo Ambito, nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza e della sicurezza delle donne ospiti.>>.

#### **50. Modifiche al paragrafo 3.8.7. Requisiti minimi professionali**

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

#### **51. Modifiche al paragrafo 3.9.7 Requisiti minimi professionali**

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso << Il personale deve assicurare, inoltre, l'assistenza notturna attraverso reperibilità telefonica.>>.

#### **52. Modifiche al paragrafo 3.10.3 Obiettivi**

- a) Nella lettera f) dopo la parola <<domicilio>> sono aggiunte le seguenti <<, possono essere rese mediante servizi sanitari erogati dall'ASP di competenza (es. ADI); >>.

### **53. Modifiche al paragrafo 3.10.6. Requisiti minimi organizzativi**

- a) Nel terzo capoverso dopo la parola <<autosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>; le parole <<l'equipe professionale della>> sono soppresse; prima della parola <<struttura>> è inserita la seguente <<la>>;
- b) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<L'utente in attesa di ricollocazione in servizio più idoneo mantiene la presenza in struttura con integrazione di servizi sanitari o sociosanitari da richiedere all'ASP di riferimento.>>.

### **54. Modifiche al paragrafo 3.10.7 Requisiti minimi professionali**

- a) Le parole <<-Infermiere: pronta reperibilità;>> sono soppresse;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

#### 4. STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA'

##### 55. Modifiche al paragrafo 4.2 Requisiti strutturali per gli ambienti diurni e notturni della struttura

- a) Nella lettera d), sesto capoverso, dopo le parole <<notturna.>> sono inserite le seguenti <<È possibile in alternativa dotare la stanza di una luce notturna sopra la porta, che funzioni quando la luce principale è spenta.>>;
- b) Nella lettera l) dopo la parola <<climatizzazione>> sono inserite le seguenti <<negli spazi comuni>>.

##### 56. Modifiche al paragrafo 4.2.3 Modalità di accesso dell'utente nella struttura

- a) Dopo il primo capoverso è inserito il seguente <<L'utente effettua la richiesta di presa in carico al Comune di residenza, che la trasmette all'Ufficio di Piano presso il Comune capo Ambito. Qualora l'utente acceda ad un servizio "fuori Ambito", il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito in cui ricade il servizio, può fornire supporto e collaborazione all'Ufficio di Piano afferente al Comune capo Ambito di residenza dell'utente.>>;
- b) Nel sesto capoverso dopo la parola <<Autorità>> sono inserite le seguenti <<Giudiziaria o>>; dopo le parole consequenziale.>> sono inserite le seguenti <<<La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza gli Enti preposti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il Servizio sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.>>;
- c) Gli ultimi due capoversi sono sostituiti per come segue <<Fermo restando quanto sopra stabilito, nella eventualità di accesso al servizio da parte di un utente fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano deve provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la relazione sociale, se disponibile, e la presa in carico dell'utente. In caso di inserimento dell'ospite in struttura, in assenza di relazione sociale, così come sopra già previsto, il Comune Capo Ambito di accoglienza, su richiesta di quello di appartenenza, deve procedere alle relative procedure di presa in carico. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.>>.

##### 57. Modifiche al paragrafo 4.3.4. Tipologia di Servizi

- a) Nel primo capoverso:
  - il primo periodo è sostituito con il seguente <<Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.>>;
  - nel terzo periodo dopo la parola <<apertura>> sono aggiunte le seguenti << (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

## 58. Modifiche al paragrafo 4.3.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario la parola <<4>> è sostituita dalla seguente <<3,5>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

## 59. Modifiche al paragrafo 4.4.4 Tipologia di servizi

- a) Nel primo capoverso:
  - il primo periodo è sostituito con il seguente <<Accoglienza diurna per adulti minimo 6 ore giornaliere all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,30 e le ore 20,30 di tutti i giorni della settimana eccetto quelli festivi per complessivi 290 giorni annui.>>;
  - nel terzo periodo dopo la parola <<apertura>> sono aggiunte le seguenti << (pranzo o cena). L'assenza dell'erogazione del servizio mensa comporta la decurtazione del relativo importo dalla retta. La comunicazione da parte dell'utente di accesso o meno al servizio deve avvenire nella fase di presa in carico, con possibilità di richiesta dell'integrazione del servizio anche in fase successiva.>>.

### b) Modifiche al paragrafo 4.4.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura operatore socio sanitario la parola <<5>> è sostituita dalla seguente <<4>>;
- b) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

### c) Modifiche al paragrafo 4.5.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura degli Educatori la parola <<4>> è sostituita dalla seguente <<2>>;
- b) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario la parola <<10>> è sostituita dalla seguente <<9>>;
- c) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

### d) Modifiche al paragrafo 4.6.7. Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

### e) Modifiche al paragrafo 4.7.7. Requisiti minimi professionali

- a) In corrispondenza della figura dell'Educatore la parola <<18>> è sostituita dalla seguente <<12>>;
- b) In corrispondenza della figura dell'operatore socio sanitario le parole <<7 unità>> sono sostituite dalle seguenti <<6 unità + 1 unità a 28 ore settimanali.>>.

### f) Modifiche al paragrafo 4.8.1 Tipologia di utenza

- a) All'inizio del paragrafo è inserito il seguente capoverso <<La Legge n.112/2016 detta disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.>>.

**g) Modifiche al paragrafo 4.8.2. Capacità ricettiva**

- a) La parola <<a)>> è sostituita con la seguente <<b)>>.

**h) Modifiche al paragrafo 4.8.3. Obiettivi**

- a) Nel primo capoverso le parole <<presa in carico dell'assistito>> sono sostituite con le seguenti <<accoglienza dell'utente>>;
- b) Nel secondo capoverso dopo la parola <<scelta>> sono inserite le seguenti <<o nel caso di persona impossibilitata ad auto rappresentarsi, da chi la rappresenta: familiare, amministratore di sostegno o tutore>>;
- c) Il terzo capoverso è sostituito con il seguente <<-Realizzazione di un progetto personalizzato che prevede un percorso programmato di accompagnamento finalizzato a dare continuità allo stile di vita da cui proviene il soggetto, alle abitudini e agli impegni acquisiti, con particolare riferimento alla vita sociale e alla continuazione dell'eventuale vita lavorativa, ad incentivare verso l'autonomia e rendere meno dolorosa l'uscita dal nucleo familiare di origine.>>.

**i) Modifiche al paragrafo 4.8.5. Requisiti minimi strutturali**

- a) Le parole <<coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141,>> sono soppresse.

**j) Modifiche al paragrafo 4.8.7 Requisiti minimi professionali**

- a) Le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali.>> sono soppresse.

**k) Inserimento del capitolo 4.9 Centro Polivalente per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico**

Dopo il capitolo 4.8 è inserito il seguente <<**4.9 CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO**

**4.9.1 Tipologia di utenza**

Il Centro Polivalente è una struttura socio-assistenziale che offre servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi.

Il Centro Polivalente è rivolto a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, nonché a coloro che quotidianamente se ne prendono cura (i familiari e i caregiver).

Nelle persone con disabilità quelli con i disturbi dello spettro autistico hanno un grado di abilità intellettiva estremamente variabile e spazia da una compromissione grave a abilità cognitive non verbali superiori alla norma.

L'autismo è definito e diagnosticato sulla base di specifici criteri da poco modificati dall'ultima versione del DSM (il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) la fonte principale e punto di riferimento per la diagnosi dei vari disturbi mentali o comportamentali.

Il DSM 5 nello specifico individua tre diversi livelli di autismo (lieve, media gravità, forma più grave) che consentono una maggiore chiarezza nella diagnosi in termini di necessità di supporto e assistenza e di interferenza dei sintomi sulla gestione della vita quotidiana e il funzionamento della persona.

Il Centro, nello specifico, così come definito dal DSM, supporta il livello 1, ossia l'autismo lieve, ma anche "ad alto funzionamento". Infatti, le persone con tale disturbo sono in grado di parlare con frasi complete e di comunicare, ma possono avere, ad esempio, difficoltà a sostenere conversazioni più complesse. Oppure potrebbero presentare difficoltà a passare da un'attività a un'altra, o a cimentarsi con cose nuove (fare una nuova esperienza, entrare in contatto con un nuovo ambiente, conoscere persone, svolgere un'attività mai fatta prima).

#### 4.9.2 Capacità ricettiva

Capacità ricettiva fino ad un massimo di 20 posti.

È possibile la suddivisione della struttura in moduli organizzativi da massimo 6 utenti, purché ogni modulo rispetti gli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione Comune di attività e servizi generali.

Considerata la natura specifica delle attività che possono essere erogate con una tempistica di servizio per un minimo di ore 2 al giorno, la capacità ricettiva può essere considerata per singolo turno, per massimo numero due turni al giorno (40 utenti die divisi in n. 2 moduli)

#### 4.9.3 Obiettivi

I Centri nascono con la finalità di:

Favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento della qualità della vita;

Promuovere e definire politiche life-long e afferenti ai diversi livelli di servizi, scolastici, sanitari, sociali, del lavoro, con il protagonismo attivo delle persone in condizione di disabilità e delle loro famiglie;

Sostenere attività finalizzate alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità, con azioni di promozione di un approccio di welfare di comunità che supporti il progetto di vita della persona e contemporaneamente attivi processi generativi della comunità di riferimento;

Sostenere l'avvio di percorsi confacenti alle aspirazioni e alle attitudini soggettive, propedeutici anche all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, e favorire la sperimentazione di azioni sui contesti lavorativi, predisponendo ambienti inclusivi che sappiano rispondere al meglio alle necessità di accompagnamento.

I Centri sono strutture sociali innovative, da intendersi come servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi, tendenti alla realizzazione del progetto di vita di giovani e adulti con ASD (Autism Spectrum Disorders) ed altre disabilità con bisogni complessi, attraverso progetti individuali che mireranno a riconoscere le abilità residue, orientare e formare al lavoro, attivare stage e tirocini formativi, incrementare le competenze per la vita indipendente.

Obiettivi dei servizi dei Centri sono:

facilitare la creazione di una rete territoriale che integri risorse e opportunità formali e informali che possono virtuosamente concorrere alla realizzazione dei progetti individuali delle persone beneficiarie;

attivare interventi innovativi per la transizione all'età adulta, l'inclusione sociale e lavorativa della persona beneficiaria;

supportare il coordinamento tra la componente sociale, sanitaria e quella rivolta alle politiche attive del lavoro;

incentivare il protagonismo delle famiglie e delle associazioni dei familiari afferenti al territorio di riferimento con servizi di auto-mutuo aiuto, di consulenza/orientamento all'esercizio dei diritti e alla facilitazione dell'accesso ai servizi.

#### 4.9.4 Tipologia di servizi

Accoglienza diurna per minimo 2 ore giornaliere a modulo all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e 20,30 per tutti i giorni della settimana, con esclusione dei festivi.

Sono previste attività sperimentali nel fine settimana al fine di favorire il soggiorno temporaneo dell'utenza in autonomia in piccoli gruppi appartamento (strutture di cui al capitolo 5). L'onere della struttura (intesa come unità immobiliare) di accoglienza residenziale è posto a carico delle famiglie dei fruitori del servizio, mentre quello del servizio è ammissibile nel sistema retta.

I Centri polivalenti operano in un'ottica integrativa, entro accordi formali con l'ASP di riferimento. Promuovono interventi complessi e integrati, per incidere sui determinanti sociali della salute, in maniera eterogena, flessibile, personalizzata, comunque in rete con i diversi servizi pubblici già attivi o attivabili, ai fini della progettualità individuali.

I Centri devono avere come beneficiari le persone in condizione di fragilità ed anche coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari e i caregiver, che dunque saranno partecipi del processo dei servizi erogati.

I centri agiranno come facilitatori sia dell'attuazione dei progetti individuali formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale, sia della messa in rete delle offerte territoriali o del distretto socio-sanitario.

I Centri favoriranno l'incremento e il mantenimento dei livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e offriranno un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo, supportandone il lavoro di cura e riducendo l'isolamento.

I Centri promuovono percorsi di vita indipendente ed esperienze residenziali per brevi periodi, idonei a favorire l'acquisizione delle autonomie, la consapevolezza della vita indipendente, e utili a favorire un supporto al caregiver nella fruizione del tempo libero e alleggerimento dei carichi derivanti dai ritmi della vita con la persona con autismo o disturbi complessi.

I Centri devono volgere le attività a fini inclusivi e riabilitativi che unitamente alle attività educative e socioriabilitative consentano l'apprendimento delle regole del vivere sociale, escludendo attività di tipo terapeutico previste dai LEA ed erogate dalle ASP.

#### **4.9.5 Requisiti minimi strutturali**

La struttura deve essere dotata dei requisiti strutturali di cui agli artt. 1.1 e 4.1.

#### **4.9.6 Requisiti minimi organizzativi**

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 4.2

#### **4.9.7 Requisiti minimi professionali**

Il personale previsto per 20 posti è il seguente:

Coordinatore: 38 ore settimanali.

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 10 unità complessive;

Operatore Socio Sanitario: 2 unità;

Per le attività sperimentali residenziali che vengono realizzate in 36 ore (Sabato: 9.00 – Domenica: 21.00) max 6 unità:

Educatori o Assistenti sociali o Psicologici con qualifica di "Tecnico del Comportamento": 2 unità complessive.

#### **4.9.8 Modalità di accesso**

Il collocamento è disposto secondo le modalità previste dall'art. 4.2.3.

I progetti individuali devono essere formulati dalle competenti Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) d'Ambito Sociale.>>.

## 5. SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITA'

### l) Modifiche al paragrafo 5. Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità

- a) Alla fine del paragrafo sono aggiunti i seguenti capoversi <<Nei casi di servizi realizzati in forma di "accoglienza diffusa" si deve fare riferimento ai requisiti di cui al presente paragrafo 5, visto il collegamento del servizio con solo carattere organizzativo e gestionale. Sono escluse dal parere igienico sanitario e dal sistema di controllo HACCP le strutture di cui al presente capitolo 5.>>.

### m) Modifiche al paragrafo 5.6.1 Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo <<In assenza di soggetti con stabile dimora deve essere garantita la presenza stabile di almeno un operatore nel servizio.>>.

### n) Modifiche al paragrafo 5.6.7. Requisiti minimi professionali

- a) Nel primo capoverso
- al primo periodo le parole <<effettiva di una famiglia o>> sono soppresse e dopo la parola <<che>> è inserita la seguente <<preferibilmente>>;
  - al secondo periodo le parole <<la qualifica di educatore oppure, >> sono soppresse.

### o) Modifiche al paragrafo 5.8.7 Requisiti minimi professionali

- a) Le parole <<effettiva di una famiglia o>> sono soppresse.

### 74. Modifiche al paragrafo 5.9.6. Requisiti minimi organizzativi

Le parole <<, che svolgono funzioni genitoriali>> sono soppresse.

### 75 Modifiche al paragrafo 5.9.7 Requisiti minimi professionali

- a) Nel primo capoverso il primo periodo è sostituito con il seguente <<La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza di almeno due figure adulte, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte, che preferibilmente pongono stabile dimora nella struttura, devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura.>>.

### 76 Modifiche al paragrafo 5.10.3 Tipologia di servizi

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo <<Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

### 77 Modifiche al paragrafo 5.11.1. Tipologia di utenza

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<Il Progetto individuale ha durata annuale.>>.

## 78 Modifiche al paragrafo 5.11.2. Tipologia del progetto da erogare

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente capoverso <<Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

## 79 Modifica al paragrafo 5.12.3 Tipologia del servizio

- a) Alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo << Il Servizio è di competenza del Comune, che per la relativa erogazione può avvalersi di un soggetto del Terzo settore o del privato sociale, nel rispetto della normativa vigente.>>.

## 80 Inserimento dei seguenti capitoli: **5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA; 5.19 CENTRI PER GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE; 5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA; 5.21 DIMISSIONI PROTETTE**

Dopo il capitolo 5.17 Servizio di Segretariato Sociale sono inseriti i seguenti:

### <<5.18 CENTRO ANTIVIOLENZA

#### 5. 18.1. Tipologia di Utenza

I Centri antiviolenza, denominati "CAV", erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

#### 5. 18.2. Obiettivi

I Centri antiviolenza hanno l'obiettivo di sostenere e supportare le donne vittime di violenza e realizzare per loro percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza al fine di garantire loro una rete formale e informale di sostegno e una gamma complessa di servizi di ascolto, accoglienza, relazioni, etc. tesi a supportare la l'utente affinché ritrovi fiducia nelle proprie capacità e risorse favorendo anche nuovi progetti di vita e di autonomia, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni

#### 5.18.3. Tipologia di servizi

Il Centro contro le violenze di genere offre, gratuitamente, i seguenti servizi:

- a) **Ascolto:** colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
- b) **Informazione:** dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;

- c) **Orientamento sociale:** sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- d) **Supporto psicologico:** sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
- e) **Supporto legale:** colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;

I Centri assicurano collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio, intrattengono, inoltre, costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali Pronto Soccorso ospedalieri, Consultori, Servizi socio-sanitari, Forze di Pubblica Sicurezza, nonché Servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, Strutture scolastiche e Centri per l'Impiego operanti nel territorio e con realtà simili delle altre regioni.

Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle persone che si rivolgono alle strutture del Centri antiviolenza.

Inoltre, i CAV, previo consenso della donna, si raccordano con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità; con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa. I centri antiviolenza, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.

#### 5.18.4. Requisiti minimi strutturali

L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e, inoltre, deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

La struttura destinata a sede operativa del CAV, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, deve possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- ✓ essere ubicata in centro abitato, o nelle sue vicinanze, facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati, messi a disposizione del Centro, allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali;
- ✓ non presentare barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia ed essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- ✓ essere dotata di:
  - a) **sala ascolto telefonico** (che deve essere doverosamente staccata dagli altri ambienti per consentire alle operatrici di gestire le telefonate delle donne che per la prima volta contattano il centro o che chiamano in situazioni di emergenza); tale stanza deve essere munita di un archivio chiuso (che garantisca il rispetto delle normative sulla privacy);
  - b) **stanza colloqui** (appositamente dedicata allo svolgimento dei colloqui di sostegno delle donne con le operatrici) che sarà utilizzata in giorni prestabiliti come stanza dove verranno svolte le consulenze specialistiche (legali, psicologiche);

- c) **sala gruppo auto-mutuo-aiuto** (essenziale allo svolgimento dello strumento principe nella metodologia riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel sostegno delle donne vittime di violenza). La sala potrà essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di rete con il territorio e di formazione per le operatrici (indispensabile per garantire un adeguato lavoro di rete tra il centro ed i principali attori presenti sul territorio);
- d) **n. 1 servizio** igienico accessibile per il pubblico e per i diversamente abili;

#### 5.18.5. Requisiti minimi organizzativi

Il CAV è accreditato secondo apposito Registro/Albo regionale. Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione aggiorna e rende pubblico il suddetto registro/albo con cadenza almeno semestrale.

Il Centro antiviolenza è gestito e organizzato da Enti pubblici, in forma singola o associata, o da Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, ovvero da partenariati pubblico/privato attraverso forme di intesa, di concerto o consortili e he laddove previsto:

- siano registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- abbiano nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
- perseguano statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- posseggano una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Il Centro contro la violenza di genere è disciplinato da un proprio regolamento interno, il quale deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:

- a) Il Centro deve garantire almeno l'apertura 5 giorni a settimana;
- b) Il Centro deve dotarsi di un numero di telefono dedicato (sotto forma di numero di utilità pubblica - Numero Verde) attivo 24h su 24h, collegandosi al 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO).
- c) Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne;
- d) Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul;
- e) Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

#### 5.18.6. Requisiti minimi professionali

Per le attività a diretto contatto con le donne vittima di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di

Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento).

Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.

Il Centro contro le violenze di genere deve utilizzare personale esclusivamente femminile. Se gestito direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

a) Coordinatore 0,5 unità (1 unità = 38 ore settimanali)

Per le altre figure il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

Possono essere sottoscritte convenzioni con i Servizi e le Strutture pubbliche del territorio al fine di garantire, al bisogno, la reperibilità del professionista necessario.

Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

## **5.19 CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (CUAV)**

### **5.19.1 Tipologia di Utenza**

I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva.

Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto, attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

### **5.19.2 Obiettivi**

I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalità relazionale e di risoluzione del conflitto, così come l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.

La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante

l'adozione di procedure specifiche. Tra queste, il "contatto della partner" deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle – in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei Servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

### 5.19.3 Tipologia di servizi

Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai 18 anni. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

I CUAV possono accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.). In ogni caso è sempre necessario che le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall'interessato.

I programmi di accompagnamento, previo accesso ai servizi, prevedono:

- Colloqui di valutazione, i cui interventi previsti sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime.

Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì, comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma.

- Presa in carico (individuale e/o di gruppo) che prevede interventi e attività finalizzati a modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze. Gli interventi devono prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi. L'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione.

Il programma è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore.

- Valutazione del rischio, intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma.

La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

- Attività di prevenzione primaria, di sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità attraverso incontri sul territorio o nelle scuole.

Il C.U.A.V. segnala con tempestività alle autorità competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio

di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma I C.U.A.V., beneficiari di finanziamenti devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attività per un periodo di tempo pari ad almeno quello per il quale è stato erogato il finanziamento.

#### **5.19.4 Requisiti minimi strutturali**

L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio.

#### **5.19.5 Requisiti minimi organizzativi**

La Regione si può dotare di un apposito elenco/registro, periodicamente aggiornato, in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza.

C.U.A.V. possono essere gestiti da:

- Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
- Enti del servizio sanitario;
- Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi. Tali Enti devono essere registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Qualunque sia l'Ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella specifica Intesa Stato-Regioni, assicurando che i programmi siano realizzati da équipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori.

I C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi.

Il C.U.A.V., inoltre, si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno 2 giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di 12 ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati e adotta la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di

accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività.

Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il "contatto partner", si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore.

### **5.19.6 Requisiti minimi professionali**

Il C.U.A.V. si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime.

All'interno dell'équipe di lavoro è richiesta multidisciplinarietà, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi, avvalendosi, laddove ritenuto necessario, di una supervisione clinica a supporto del personale che realizza il percorso.

L'équipe del C.U.A.V. è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere, e può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.

La formazione/il curriculum formativo del personale deve prevedere un numero minimo di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i nel C.U.A.V. (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito).

Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua, di almeno 16 ore all'anno, per le figure professionali ivi operanti. Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori (incluso il personale volontario) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica, e tale formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza.

La formazione/il curriculum formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi:

- la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilità genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;
- i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un'ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identità di genere, la supervisione individuale e d'équipe e il lavoro di rete;
- capacità di costruire una relazione con gli autori, e di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma;
- capacità di lavorare in modo rispettoso, senza colludere con abusi o manipolazioni;
- competenze culturali e linguistiche;
- impegno per relazioni prive di violenza e per l'uguaglianza di genere;
- capacità riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

### **5.20 CENTRO PER LA FAMIGLIA**

### 5.20.1 Tipologia di utenza

Il Centro per la Famiglia è un servizio rivolto a tutte le famiglie, alle coppie e a ogni altro componente, il cui l'obiettivo è informare/orientare e promuovere il ruolo sociale, educativo, di cura della famiglia e realizzare azioni ed interventi diversificati a sostegno della genitorialità e della corresponsabilità dei carichi di cura.

Ha una funzione preventiva e di promozione e accompagnamento della famiglia e di ogni suo componente in tutto il suo ciclo di vita. L'azione del Centro per la famiglia, pertanto, si rivolge alle famiglie nella loro universalità, non necessariamente caratterizzate da vulnerabilità, con la finalità di valorizzare le competenze, promuovere il protagonismo familiare e il confronto fra pari quale importante stimolo per acquisire e implementare le risorse necessarie allo svolgimento del ruolo genitoriale-educativo.

In questa prospettiva, il Centro per la Famiglia è chiamato a supportare la famiglia dai primi momenti della sua costituzione, lungo ogni fase del suo ciclo di vita, con una particolare attenzione alle transizioni e ai momenti critici che essa vive.

Nello specifico, dunque, il Centro per la Famiglia, deve dedicare particolare attenzione a:

- **Giovani coppie:** orientandole alle opportunità e ai servizi volti a sostenere il loro protagonismo e benessere, anche nell'ottica di favorire la natalità;
- **Genitori con figli** (comprese le famiglie inserite in percorsi di affidamento o adozione), promuovendo il benessere dei genitori, dei bambini, dei pre e adolescenti e dei figli giovani adulti ancora conviventi accompagnandoli nella gestione delle sfide quotidiane. In particolare, supportando le famiglie con i minori nella ricerca di soluzioni sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- **Nuclei** che attraversano momenti di transizione e situazioni di significativa difficoltà: conflittualità di coppia, separazione/divorzio o difficoltà nella gestione della genitorialità, conflittualità significativa tra genitori e figli, perdita di un familiare, esordio e gestione di una malattia (fisico o psichica) del genitore, del figlio o di un altro componente della famiglia, perdita del lavoro.
- **Famiglie** con un componente **fragile**, sia esso minorenni o maggiorenne;
- **Famiglie** che si occupano contemporaneamente di figli e genitori anziani supportandoli in particolare nello sviluppo di percorsi di conciliazione al fine di favorire la corresponsabilità dei compiti di cura;
- **Famiglie con background migratorio**, spesso con figli di seconda generazione, che necessitano di un supporto nell'orientamento ai servizi, ma anche percorsi di inclusione e di integrazione culturale.

### 5.20.2 Obiettivi

Lo scopo del Centro per la Famiglia è quello di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia attraverso la valorizzazione delle funzioni sociali di supporto alla famiglia.

Gli interventi realizzati sono sempre complementari a quelli già realizzati dai servizi esistenti.

Il Centro per la Famiglia, infatti, deve operare in integrazione con tutti i servizi del territorio.

In particolare, il Centro:

- Integra la rete di interventi offerti alle famiglie dai servizi sociali, sociosanitari ed educativi, dagli Enti del privato non profit, compresi gli Enti del Terzo settore iscritti al Runts promuovendo la rete territoriale dei servizi;
- Sostiene, in stretta integrazione con gli altri Servizi, ed in particolare con gli Uffici di Piano e l'Ambito Territoriale Sociale, le diverse iniziative localmente promosse e realizzate in tema di famiglia;
- Si caratterizza come promotore delle reti di famiglie e di sviluppo di comunità;
- Sviluppa azioni tese al rinforzo delle reti sociali e di solidarietà tra le famiglie, e valorizza il ruolo sociale delle stesse, facilitando processi di partecipazione e di cittadinanza attiva volti a creare alleanze educative e sistemi di welfare locale a forte sussidiarietà e prossimità.

### 5.20.3 Tipologia di servizi

L'accesso al Centro può avvenire direttamente o su invito da parte dei servizi territoriali.

Il Centro per la Famiglia deve erogare i seguenti servizi:

- Informazione, Formazione e orientamento (Assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal territorio)
- Mediazione Familiare;
- Prevenzione del disagio sociale e delle discriminazioni;
- Servizio di counseling;
- Sostegno ai nuclei multiproblematici;
- Consulenze specialistiche: supporto psicologico su aree genitorialità fragile; esperienza genitoriale e maternità; valutazione competenze genitoriali;
- Mutuo aiuto e gruppi di auto aiuto;
- Mediazione linguistica e culturale;
- Eventuale supporto legale in materia di diritto di famiglia;
- Supporto al Servizio Adozioni e Affidi familiari;
- Laboratori didattici, formazione e supporto allo studio;
- Incontri di socialità e partecipazione alla comunità locale
- Moduli di edutainment nel tempo libero.

Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi di "spazio neutro", prescritti dall'Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell'ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna.

#### **5.20.4 Requisiti minimi strutturali**

Il Centro, luogo fisico aperto al territorio secondo un'articolazione che può prevedere più sedi e flessibili modalità di intervento, deve essere articolato in diversi spazi e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività di gruppo e di informazione/formazione/orientamento.

La struttura deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità.

#### **5.20.5 Requisiti minimi organizzativi**

Il Centro per la Famiglia deve essere attivato secondo la logica della prossimità, in aree centrali e facilmente raggiungibili mediante mezzi pubblici.

Il Centro integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.

Il Centro può proporsi come servizio che assicuri, anche in cogestione con soggetti del Terzo settore, la realizzazione degli interventi previsti al paragrafo 5.19.3, anche attraverso dei Protocolli operativi.

Il personale del Centro opera in stretto contatto con i servizi sociali per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l'inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l'affido e l'accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.

Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e progettualità.

## 5.20.6 Requisiti minimi professionali

In relazione alle funzioni è necessario che l'approccio del Centro per la Famiglia sia il più possibile multidimensionale e interdisciplinare. Per questo motivo deve essere prevista la presenza di diversi professionisti appartenenti a settori di intervento differenti capaci di operare in sinergia e in ottica integrata. Il Centro si avvale di una equipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica formazione, contrattualizzate in base alle esigenze del servizio, nel rispetto della competenza e degli interventi specificamente erogati.

Si prevede la presenza di:

- Assistente sociale (dedicato in particolare alla funzione di informazione, orientamento e decodifica del bisogno e di creazione di interconnessioni con gli altri servizi);
- Psicologo;
- Educatore professionale socio-pedagogico e/o pedagogo ;
- Mediatori culturale;
- Mediatore familiare;
- Avvocato;
- Altre figure individuate per specifiche attività
- Coordinatore dell'equipe in possesso di adeguato titolo professionale ed esperienza professionale consolidata.

## 5.21 DIMISSIONI PROTETTE

Vengono distinte due tipologie di servizio:

- la prima rivolta all'utenza che può fare riferimento ad un domicilio e quindi "tornare a casa";
- la seconda rivolta all'utenza che non ha questa possibilità.

**Dimissioni protette per utenza che può fare riferimento ad un domicilio.**

### 5.21.1 Tipologia di utenza

La "dimissione protetta" è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale e "seguito" da un'adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, poi preso in carico dai servizi sociali.

Particolare attenzione è dedicata a:

- persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità;
- persone infra-sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato;
- persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto e/o con perdita progressiva di autonomia.

### 5.21.2 Obiettivi

Gli obiettivi sono promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico

sociosanitaria; sostenere l'autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona fragile, superando la logica assistenziale; uniformare i criteri di valutazione e accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone fragili; rafforzare la coesione e l'inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella vita della comunità di appartenenza.

### 5.21.3 Tipologia di servizi

In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

- a) *cure domiciliari di livello base*: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base sono caratterizzate da un 'Coefficiente di intensità assistenziale' (CIA (2)) inferiore a 0,14;
- b) *cure domiciliari integrate (ADI) di I livello*: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso;
- c) *cure domiciliari integrate (ADI) di II livello*: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso;
- d) *cure domiciliari integrate (ADI) di III livello*: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al caregiver.

Al fine di integrare il servizio di dimissioni protette con i percorsi sanitari, sociosanitari e sociali è necessario che il presidio ospedaliero segnali, anche attraverso il Piano individuale di assistenza integrata o piano di intervento sociosanitario personalizzato, le situazioni di fragilità a tale unità di valutazione al fine di garantire, anche, il raccordo con il medico di medicina generale, il Distretto sanitario ed il servizio sociale.

In base alla valutazione il fabbisogno dell'assistenza familiare può essere ricompreso in una prestazione che va da un servizio non inferiore alle 6 ore giornaliere ad un servizio in continuità h 24, ove le condizioni alloggiative lo consentono.

Prestazioni di assistenza:

- Assistenza domiciliare, che prevede interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua;
- Telesoccorso, con l'installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità;
- Pasti a domicilio, prevedendo un servizio di consegna pasti espletato direttamente presso l'abitazione dell'anziano.

### 5.21.4 Requisiti minimi organizzativi

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di

un paziente dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

L'accesso al sostegno a domicilio è subordinato alla valutazione multidimensionale del grado di vulnerabilità che valuta le quattro dimensioni (sanitaria, cognitiva, funzionale e sociale).

L'Azienda sanitaria provinciale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio. Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del 'Progetto di assistenza individuale' (PAI) sociosanitario integrato.

#### **5.21.5 Requisiti minimi professionali**

Per la dimissione protetta è necessario definire una serie di interventi terapeutico – assistenziali (progetto assistenziale personalizzato) al fine di garantire la continuità assistenziale. La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti:

- dell'Ospedale
- del Territorio
- del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta
- dei Servizi sociali comunali.

Sono, inoltre, coinvolti, le figure professionali di:

- Operatore socioassistenziale (OSA)
- Operatore sociosanitario (OSS).

Va evidenziata l'importanza fondamentale del Servizio sociale territoriale, che di fatto garantisce la continuità assistenziale con il proprio contributo professionale e ponendosi come riferimento per le famiglie e le strutture ospedaliere e private accreditate e l'ASP. Può essere individuato quale LEPS in ambito sociale quello per il quale al paziente in dimissione protetta devono essere assicurate, con spesa a carico del Comune per l'intervento del servizio sociale territoriale, oltre alle prestazioni già garantite quale LEA sanitario dal DPCM 12.1.2017 di cui all'art. 22, commi 4 e 5, le prestazioni sociali ad esse integrative e le prestazioni di assistenza "tutelare" temporanea a domicilio.

#### **Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'abitazione.**

#### **5.21.6 Tipologia di utenza**

Le dimissioni protette, al fine di garantire la continuità assistenziale, risultano essere di importanza fondamentale nei percorsi di cura delle persone in condizione di grave marginalità e senza dimora, fascia di popolazione caratterizzata da una particolare complessità legata al sovrapporsi di fragilità dovuta a emarginazione sociale, assenza di abitazione e problemi di salute psicofisica.

#### **5.21.7 Obiettivi**

Migliorare la qualità di vita delle persone in condizione di povertà estrema, promuovendo un approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione e delle continuità delle cure; ridurre non solo il periodo di ricovero ospedaliero, ma anche i ricoveri impropri, nonché la riacutizzazione delle patologie e il conseguente ricorso a nuovi accessi alla rete ospedaliera.

#### **5.21.8 Tipologia di servizi**

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, di seguito elencati:

- presidio interno alla struttura ospedaliera;

- riserva di posti in alcune strutture di accoglienza che preveda la permanenza fino al termine del periodo di convalescenza;
- intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

All'interno di questi spazi di accoglienza devono essere offerti, a carico dell'Ente locale:

- presidio nell'arco delle 24 ore con l'apertura durante tutto l'anno;
- vitto, alloggio e lavanderia;
- oneri relativi alle utenze ed alla pulizia dei locali;
- sostegno nella cura ed eventuale riacquisizione dell'igiene personale;
- gestione della convivenza;
- monitoraggio dei comportamenti individuali e sostegno nella gestione di corrette modalità di relazione;
- individuazione di strutture adeguate alla persona al termine del periodo di convalescenza;
- presa in carico e attivazione di percorsi individualizzati di accompagnamento sociale in rete con i servizi territoriali;

Resta a carico delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale l'offerta delle seguenti prestazioni:

- visite mediche programmate o/e specialistiche (DSM, SERT, ecc.);
- visite infermieristiche;
- gestione e fornitura di farmaci.

#### **5.21.9 Requisiti minimi organizzativi**

Le dimissioni protette sono un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura altro, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale.

A livello territoriale dovrebbe essere garantito un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda l'attivazione di uno o più strumenti, già presenti sui territori, in maniera anche integrata, vale a dire, presidio interno alla struttura ospedaliera, la riserva di posti in alcune strutture di accoglienza e l'intervento sociosanitario presso il luogo di temporanea accoglienza (casa di ospitalità, struttura di accoglienza, comunità, alloggi di autonomia in convivenza).

#### **5.21.10 Requisiti minimi professionali**

La definizione del Progetto si realizza con l'intervento integrato dei professionisti dell'Ospedale, del Territorio, dei Servizi sociali comunali e delle équipes di strada, che afferiscono ai settori sanitario e sociale.>>.

Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.

**Regolamento <<Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22  
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE  
STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI,  
NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ>>**

**Art. 1**

(Modifiche all'art. 1 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 1, comma 1 è così modificato:
  - a) alla lettera d) dopo le parole <<s.m.i. >> sono aggiunte le seguenti :<< e per l'attuazione del Piano di Zona. L'Ufficio di Piano è l'articolazione attraverso la quale il Comune capo Ambito esercita le funzioni amministrative di gestione dei servizi.>>;
  - b) alla lettera f) dopo le parole << semi-residenziale >> sono inserite le seguenti: << si rivolge a cittadini autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e >>;
  - c) alla lettera i) dopo la parola << minori >> sono inserite le seguenti :<< e persone con fragilità sociale >> e le parole << dal minore >> sono soppresse;
  - d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: << j) "**Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali – L.E.P.S.**": sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità, specifici per i soggetti anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia;
  - k) "**Servizi Sociali di Sollievo**": sono servizi rivolti a persone non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali. >>.

**Art. 2**

(Modifica all'art. 2 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << domiciliare >> sono aggiunte le seguenti :<< e di accoglienza temporanea. >> .

**Art. 3**

(Modifica all'art. 6 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Al comma 3, dopo la parola << istituzionale >> sono inserite le seguenti: << riconosciuto ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, ha lo scopo di garantire qualità dell'assistenza e dei servizi, ed >>.

**Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.**

**Art. 4**

(Modifiche all'art. 7 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

- a) Al comma 2, dopo la parola << *semiresidenziale* >> sono inserite le seguenti: << dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità >>.

**Art. 5**

(Modifiche all'art. 10 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 10 è così modificato:

- a) nel comma 1 alle lettere b) e c) le parole << o socio sanitari >> sono soppresse;
- b) nel comma 2, alla lettera g), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti :<< o, in alternativa, al R.U.N.T.S. ove previsto.>>.

**Art. 6**

(Modifiche all'art. 11 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 11 è così modificato:

- a) nel comma 1 la parola << *quindici* >> è sostituita dalla seguente << trenta >>;
- b) nel comma 3 le parole da << *da* >> a << *tecnica* >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Responsabile dell'Ufficio Piano (o da un suo delegato con competenze amministrative), con funzioni di presidente, un assistente sociale, un tecnico del Comune nel quale si trova la sede del soggetto/attore dell'offerta del servizio. Nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili presso il Comune competente il componente tecnico o l'assistente sociale, questi sono nominati al di fuori dei ruoli dell'amministrazione comunale. >>;
- c) nel comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente: << f) la denominazione del soggetto titolare, nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>.

**Art. 7**

(Modifica all'art. 12 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 2, alla lettera a) dopo la parola << pasti >> sono aggiunte le seguenti << i servizi di lavanderia e gli uffici >>.

**Art. 8**

(Modifiche all'art. 13 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nell'art. 13, nel comma 2, alla lettera a), dopo la parola << obbligatoria >> sono aggiunte le seguenti: << in alternativa, essere una organizzazione iscritta al R.U.N.T.S., per tutti gli Enti del Terzo Settore per cui è resa obbligatoria l'iscrizione dalla normativa in vigore, al fine della stipula di contratti pubblici e convenzioni con la Pubblica amministrazione.>>.

**Art. 9**

(Modifiche all'art. 14 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 14 è così modificato:

- a) nel comma 1, dopo la parola << collocate >> sono aggiunte le seguenti: << in conformità

**Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.**

- con i livelli di assistenza definiti all'interno dei Piani di Zona, coerentemente con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale >>;
- b) nel comma 3, le parole da << dall' >> a << s.m.i >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli artt. 94 - 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. >>;
  - c) il comma 5 è così sostituito: << 5. Il comune capo ambito, attraverso l'ufficio di piano di cui all'art. 1 lett. d), effettua tutti gli atti istruttori necessari per la verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. L'ufficio di piano nella fase di sopralluogo si avvale della Commissione di cui all'art. 11, comma 3.>>;
  - d) nel comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente: <<f) la denominazione del soggetto titolare nonché il nominativo del legale rappresentante, oltre alla sede legale. >>;
  - e) nel comma 8, la parola << venti >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
  - f) nel comma 9, la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
  - g) nel comma 10:
    - 1) la parola << 24 >> è sostituita dalla seguente: << sei >>;
    - 2) dopo la parola << Ambito >> sono aggiunte le seguenti: << Il termine di sei mesi si applica alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.>> .

**Art. 10**

(Modifiche all'art. 16 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 16 è così modificato:

- a) Nel comma 3:
  - 1) dopo la parola << stessa >> sono inserite le seguenti: << verificandone l'esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale e>>;
  - 2) le parole << alla Regione >> sono soppresse;
- b) Il comma 4 è abrogato.
- c) Nel comma 5:
  - 1) le parole << e la Regione >> sono soppresse;
  - 2) dopo le parole << le spese di ricovero o del servizio >> sono inserite le seguenti: <<per i soggetti ai quali è stata precedentemente riconosciuta la compartecipazione alla retta, restano >>;
  - 3) la parola <<saranno>> è soppressa;
- d) Nel comma 6:
  - 1) la parola << provvisoria >> è soppressa;
  - 2) dopo la parola << funzionamento >> è inserita la seguente: << previa >>;
  - 3) le parole da << Il Comune >> a << della >> sono soppresse;
- e) Nel comma 7 la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>.

**Art. 11**

(Modifiche all'art. 19 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 19 è così modificato:

- a) Nel comma 3:
  - 1) dopo la parola << Ambito >> sono inserite le seguenti: << avvalendosi nella fase

**Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.**

- istruttoria della Commissione di cui all'art. 11 comma 3, >>;
- 2) la parola << quindici >> è sostituita dalla seguente: << trenta >>;
- b) Nel comma 5 le parole << e dalla >> sono sostituite dalle seguenti << preso atto della>>.

**Art. 12**

(Modifiche all'art. 20 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 20 è così modificato:

a) Nel comma 1:

- 1) alla lettera l) la parola << dodici >> è sostituita dalla seguente: << tre >>;
- 2) alla lettera o) le parole da << dall' >> a << s.m.i. >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di contratti pubblici ai sensi degli art. 94-98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023. n. 36 >>;

b) Nel comma 2 dopo le parole << socio-assistenziali >> sono inserite le seguenti: << in Calabria >>;

c) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<< 3. Gli Enti Pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi di altre regioni, di cui all'art. 1 comma 1 lett. i), in conformità alla normativa regionale di riferimento.

4. In casi di necessità e urgenza derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, è possibile derogare a quanto previsto al comma 2, collocando gli ospiti presso strutture autorizzate al funzionamento. Le spese per l'accoglienza sono riconosciute a condizione che le strutture ricettive ottengano l'accreditamento entro e non oltre tre mesi dall'ingresso del primo utente.>>.

**Art. 13**

(Modifiche all'art. 22 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 22 è così modificato:

a) nel comma 1 le parole << ad un anno >> sono sostituite dalle seguenti: << a sei mesi >>

b) nel comma 2:

- 1) le parole << divengono efficaci >> sono sostituite dalle seguenti: << producono efficacia, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. >>;
- 2) le parole << di autorizzazione >> sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<< 5. Nei casi di cui al comma 4, i soggetti titolari devono produrre comunicazione all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito entro giorni trenta dall'avvenuta modifica. L'Ufficio di Piano trasmette, nei trenta giorni successivi, l'atto di modifica alla Regione Calabria.>>.

**Art. 14**

(Modifiche all'art. 23 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 23 è così modificato:

a) Nel comma 1, alla lettera a) le parole << del terzo settore, ai sensi dell'>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' >>;

b) Il comma 2 è così sostituito:

<< 2. L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione.>>.

**Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.**

**Art. 15**

(Modifica all'art. 25 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Il comma 2 è così sostituito: << 2. La Regione provvede all'aggiornamento e pubblicazione dell'Albo sul BURC. >>.

**Art. 16**

(Modifiche all'art. 27 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 27 è così modificato:
  - a) Nel comma 4, le parole da << che assicurano, per >> a << Zona >> sono soppresse;
  - b) Nel comma 5 le parole da << entro >> a << riferimento >> sono sostituite dalle seguenti: << nei termini previsti dalla stessa e comunicati preventivamente agli ambiti>>;
  - c) Nel comma 6 le parole << solo nel corso dell'esercizio finanziario >> sono sostituite dalle seguenti: << a seguito dell'accertato mancato utilizzo delle risorse da parte degli stessi>>.

**Art. 17**

(Modifiche all'art. 30 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 30 è così modificato:
  - a) nell'linea del comma 1 le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2023 >>;
  - b) nel comma 1, alla lettera e), le parole << 30 settembre 2023 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>;
  - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
<< 3 bis. L'effettivo fabbisogno di cui ai commi 2 e 3 deve essere determinato in relazione ai parametri esplicitamente previsti nel Piano Sociale Regionale per l'annualità di riferimento. I Piani di Zona sono aggiornati al Piano Sociale Regionale entro 120 giorni dall'adozione dello stesso. >>.

**Art. 18**

(Modifiche all'art. 31 del Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'art. 31 è così modificato:
  - a) nel comma 1 le parole << Le strutture >> sono sostituite dalle seguenti: << I Soggetti e attori dell'offerta di servizi >> e le parole << servizi sociali >> sono sostituite dalla seguente << prestazioni >>;
  - b) Nel comma 3, dopo la parola << retta >> sono aggiunte le seguenti: << calcolata nelle modalità previste dalla normativa regionale.>>;
  - c) Nel comma 5, le parole da << strutture >> a << ammesse >> sono sostituite dalle seguenti: << I soggetti e attori dell'offerta di servizi autorizzati al funzionamento e accreditati sono eventualmente ammessi >>.

**Art. 19**

(Modifiche dell'Allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 <<Requisiti Generali,

**Allegato alla deliberazione n. 499 del 26 settembre 2023.**

Strutturali, Professionali, Organizzativi, delle Strutture Socio-assistenziali, Tipologia di utenza Capacità Ricettiva e modalità di accesso/dimissioni>>, è modificato come da allegato al presente regolamento.

**Art. 20**

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**ALLEGATO 1 alla D.G.R. n. 499 del 26 settembre 2023.**



**REGIONE CALABRIA**

# **TIPOLOGIE SERVIZI - RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO**

## **LEGENDA**

### **PREMESSE**

**1. IL CONTRIBUTO RETTA**

**2. TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI**

**3. IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO  
ASSISTENZIALI**

**4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE**

**5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI**

## PREMESSE

Il presente documento rappresenta lo strumento attuativo dei criteri di calcolo del costo dei servizi regolamentati dalla Regione Calabria in materia socioassistenziale e della modalità di compartecipazione alla spesa del servizio da parte dell'Ente pubblico verso i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, in considerazione della situazione economica di riferimento.

A seguito dell'attività di concertazione avvenuta attraverso un tavolo tecnico cui hanno partecipato Dirigente e funzionari del Settore Welfare del Dipartimento Lavoro e Welfare, rappresentanti degli Ambiti Territoriali e rappresentanti del Terzo Settore, a conclusione della quale è stata redatta la presente proposta, unanimemente condivisa da tutti i componenti del tavolo, ed approvata con verbale del 7 agosto 2023, che ha ottenuto parere favorevole dalla "Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale", nella seduta del 28 agosto 2023.

Nel documento, che sostituisce l'allegato 1 di cui alla DGR 735/2022 e s.m.i., vengono rideterminate, per tutti i servizi sociali, l'importo delle rette, l'importo dei servizi, le modalità di determinazione della compartecipazione degli utenti e le disposizioni in merito all'ISEE, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il lavoro si è reso necessario al fine di consentire l'adeguamento dei costi di gestione dovuti all'impatto provocato dall'aumento eccezionale dei prezzi dei beni e dei servizi oltre che l'adeguamento dei parametri relativi ai CCNL in uso nel settore di riferimento, al fine di evitare danni all'utenza e ai i soggetti affidatari dei servizi.

Il documento ha visto inoltre l'aggiornamento delle tipologie di strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale, così come la determinazione dei costi dei servizi di assistenza domiciliare, per come rilevato nei tavoli di concertazione mediante la verifica del fabbisogno territoriale.

Si premette che ai fini della quantificazione e determinazione delle rette e dei servizi sono stati utilizzati i seguenti principali criteri:

a) per la determinazione del costo delle risorse umane, si è proceduto moltiplicando le ore di ogni figura professionale richiesta dai requisiti organizzativi (come riportati nell'Allegato "A" al Regolamento regionale) con il costo orario medio derivante dalla comparazione di 4 CCNNLL per come indicati al successivo punto 5 del presente documento;

b) per la determinazione dei parametri strutturali, si è proceduto applicando ai parametri per come già definiti da regolamento ed in particolare dall'Allegato "A" allo stesso, un incremento che tenga conto dell'aumento generale dei prezzi verificato negli ultimi anni e dell'aumento nel costo dell'energia e del gas da riscaldamento.

## 1. IL CONTRIBUTO RETTA

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

La finalità del contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., corrispondente all'erogazione di tali servizi è diretta a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, mediante l'accesso a idonei servizi di accoglienza/assistenza (residenziale, semiresidenziale o domiciliare) anche nel caso siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al pagamento di tali servizi.

Il presente documento definisce il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone, residenti nel proprio ambito, minori, adulti, anziani e disabili, autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali in strutture socio assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, o domiciliare nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta*.

Il Comune capo Ambito in relazione alla capacità economica dell'utente, interviene, attraverso disponibilità programmate, con un contributo per il pagamento della retta di servizi alla persona.

La misura del contributo erogabile dall'Ente pubblico (compartecipazione), qualora assegnata al beneficiario, ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico dell'ospite e dei familiari civilmente obbligati.

Chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica

personale e/o del proprio nucleo familiare (ove richiesto), per tramite dell'I.S.E.E. (**Indicatore della Situazione Economica Equivalente**), **determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014)**, nelle modalità previste dal presente documento.

Fermo restando il principio di libera scelta del servizio da parte del cittadino e la definizione di uno specifico progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano, nel quale dovranno essere previsti obiettivi mirati al recupero dello stato di bisogno con indicazione della relativa tempistica, e verifica dei risultati, il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta.

L'utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, per come previsto dal presente dispositivo.

Le indennità di accompagnamento così come le prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda, per tutti i servizi a carattere residenziale e semiresidenziale, se godute concorrono alla determinazione della quota a carico dell'utente, ovvero la stessa dovrà essere corrisposta per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista (Parag.4 punto 6).

Le indennità di frequenza e comunicazione non sono dovute in strutture a carattere semiresidenziale.

## 2. TIPOLOGIE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Rif. Paragr. Alleg. A	AREA PER TIPOLOGIA	Carattere
	<b>MINORI</b>	
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	Semiresidenziale
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITA'	Semiresidenziale
2.5 Bis	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'	Semiresidenziale
2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)	Residenziale
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)	Residenziale
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTU A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Residenziale
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	Residenziale
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	Residenziale
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Residenziale
2.12	COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)	Residenziale
5.4	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	Domiciliare
	<b>ADULTI</b>	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	Semiresidenziale
3.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	Residenziale
3.6	COMUNITA' ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	Residenziale
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA', GESTANTI E/O CON FIGLI	Residenziale
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	Residenziale
5.2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	Domiciliare
5.5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTA'	Domiciliare
	<b>DISABILI</b>	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	Semiresidenziale
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	Semiresidenziale
4.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'	Residenziale
4.6	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	Residenziale
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	Residenziale
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CONDISABILITA' – (Legge 112/2016 DOPO-DI-NOI)	Residenziale
4.9	CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	Semiresidenziale
5.3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA'	Domiciliare

### 3. IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Rif. Paragr. Alleg. A	MINORI	Importo Retta €/die - €/h*
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	37,00
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITA'	50,00
2.5 Bis	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI CON DISABILITA'	40,00 a prestazione 3(h)
2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)	86,00
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)	86,00
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Oneri a carico della Regione v. L.R. n.21/1996
2.9	COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	149,00
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	157,00
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	56,00 Oneri a carico di altri Fondi
2.12	COMUNITA' PER MINORI E GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE OVVERO IN ESECUZIONE DI PENA (L.R. n. 13 del 6 maggio 2022)	108,00 Oneri a carico di altri Fondi
5.4	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	22,50
	<b>ADULTI</b>	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	28,00
3.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	60,00
3.6	COMUNITA' ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	52,00
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	72,00
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	72,00
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA', GESTANTI E/O CON FIGLI	76,00
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	60,00
5.2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	20,50*
5.5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI IN DIFFICOLTA'	20,50*
	<b>DISABILI</b>	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	40,00
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	53,00
4.5	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'	80,00
4.6	COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	81,00
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	109,00
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CONDISABILITA' – (Legge 112/2016 DOPO-DI-NOI)	109,00
4.9	CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	40,00 a prestazione 3(h)
5.3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA'	22,50*

**Note:**

- Per la tipologia 2.9 “Gruppo appartamento maschile/femminile per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” – non viene indicata la retta in quanto già determinata con legge regionale n. 21/1996 e Regolamento regionale n.4/2010 e ss.mm.ii.
- Per la tipologia 2.12 “Centro per minori stranieri non accompagnati” – la retta risulta totalmente a carico del Ministero dell’Interno che provvede ai relativi oneri.
- Per la tipologia 2.13 “Comunità per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena” la retta risulta totalmente a carico del Ministero della Giustizia ai sensi della L.R. n. 13 del 6 maggio 2022
- Per le tipologie 2.6 e 4.9 il valore di euro 40,00 deve intendersi a prestazione della durata di 3 ore.

#### 4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

Il costo dei servizi, ovvero il contributo per il pagamento della retta da erogare alle strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, e per i servizi di assistenza domiciliare è quantificato secondo quanto indicato nella precedente Tabella **"IMPORTO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI"** e per ciascuno di esso dovrà essere detratto l'importo a carico dell'utente, se dovuto.

Per la definizione della quota a carico dell'utente, il Comune capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, dovrà verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale.

Al fine dell'ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica familiare dell'utente e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa. Qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato. Il servizio potrà essere identificato anche direttamente dall'utente, restando invariata l'acquisizione della documentazione da parte dell'Ambito di riferimento. La compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio.

Resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale o domiciliare, partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle rette per il servizio reso, occorre utilizzare il reddito disponibile dell'utente, da integrarsi con il reddito familiare del nucleo cui è appartenente ove previsto.

A tale fine è necessario che ogni utente alla richiesta di un servizio, sia esso residenziale, semi residenziale o domiciliare, alleggi l'attestazione ISEE e, nel caso di utente pensionato il modello

OBIS/M, oltre ad una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale dovranno essere indicate ~~tutte~~ le pensioni e le indennità percepite a qualsiasi titolo oltre ad ogni altro reddito (Es. proventi, rendite, fitti da beni immobili e da beni mobili).

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la contribuzione integrativa comunale, tenuto conto che per l'effettivo calcolo del contributo retta si dovranno utilizzare ~~gli~~ ulteriori criteri di seguito indicati.

L'ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti. Inoltre, per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso.

Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

1. L'”**ISEE**” (Indicatore Situazione Economica Equivalente) strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n.159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n.89, D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017). L' ISEE si articola, in relazione alle disposizioni normative, in ISEE “Familiare”, ISEE “Socio Sanitario” e ISEE “Minori”.

2. La “**Pensione**”, ovvero tutti i redditi da pensione, permanenti o temporanei, corrisposti agli assicurati direttamente da parte dello Stato, o di appositi enti pubblici o privati:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità;

3. La “**Franchigia**”, ovvero l'importo pari ad € **250,00**, da detrarre alla spesa massima del servizio offerto all'utente, per essere disponibile allo stesso per le proprie esigenze e spese personali; da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali, nel caso di calcolo avvenuto sui redditi e non mediante coefficiente ISEE.

4. L'”**Indennità di accompagnamento**”, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della

vita. ); da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali.

5. L'”**Indennità di frequenza o di comunicazione**”, ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età; da considerare solo nel calcolo per l'accesso ai servizi socio assistenziali in strutture residenziali.

6. ISEE “iniziale” pari ad **€ 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00)** Fino a tale importo il servizio all'utente dovrà essere erogato gratuitamente per tutti quei servizi la cui compartecipazione avviene mediante coefficiente ISEE e non utilizzando il reddito degli stessi.

7. ISEE “finale” pari ad **€ 25.000,00 (venticinquemila/00)**. Tale importo corrisponde al valore massimo da applicare al costo del servizio ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente. Il servizio in presenza di un importo superiore, in qualunque caso, sarà erogato con la quota retta a totale carico dell'utente.

8. Qualsiasi altra indennità o reddito percepito dall'utente, per come disposto a seguire.

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta, ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);

b) situazione finanziaria e patrimoniale dell'interessato relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;

c) l'esistenza e la precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

d) l'inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);

e) l'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento del servizio nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

f) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato, dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Oltre le dichiarazioni su citate l'interessato dovrà trasmettere:

- Certificato redatto dal Medico di base o Specialista che ne attesti la compatibilità con il percorso assistenziale richiesto.

La quota di partecipazione dell'utente al contributo retta sarà determinata, da parte del Comune capo Ambito, a seconda la tipologia di utenza e del servizio richiesto per come di seguito specificato.

Si stabilisce che è prevista l'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

2.6	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
2.7	COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)
2.9	COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

### Di seguito per ogni tipologia vengono riportate le modalità di calcolo

#### Utenza MINORI

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{\text{ISEE Familiare/Minori} - \text{ISEE INIZIALE}}{\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE}} \times \text{RETTA MAX} + \text{INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO/FREQUENZA}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. Effettiva presenza / gg del mese**

Il Comune capo Ambito può autorizzare ricoveri fuori regione con la conseguente assunzione dell'onere della retta solo per i minori di cui l'Autorità Giudiziaria (TM) ha imposto una limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

L'indennità di accompagnamento/frequenza, per i servizi erogati da **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

#### Utenza ADULTI (uomini e donne in difficoltà)

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, *uomini e donne in difficoltà*, deve essere calcolata tenendo conto dell'**ISEE**.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

$$\frac{\text{ISEE FAMILIARE} - \text{ISEE INIZIALE}}{\text{ISEE FINALE} - \text{ISEE INIZIALE}} \times \text{RETTA MAX} + \text{INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO}$$

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. Effettiva presenza / gg del mese**

La franchigia è detratta dal reddito disponibile dell'utente direttamente dall'ufficio a seguito della verifica degli introiti in capo al beneficiario.

### **Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione**

La compartecipazione al costo della retta per gli adulti, deve essere calcolata tenendo conto del reddito personale della persona al netto di una franchigia di **€ 250,00**, ovvero una quota per le proprie spese personali.

L'utente *anziano* da inserire in una struttura sociale, residenziale o semiresidenziale, è tenuto alla presentazione dell'ISEE per determinare se il soggetto ha il requisito per accedere alla contribuzione integrativa comunale.

La dichiarazione ISEE ha validità prevista e stabilita con Decreti ministeriali.

Al calcolo della quota retta contribuiranno tutte le pensioni percepite dall'utente anziano, siano esse vitalizie e siano esse temporanee, ovvero tutti i tipi di pensione erogate dallo Stato:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità

**L'utilizzo dell'ISEE è solo come criterio per essere ammessi nei beneficiari del contributo**, se il nucleo familiare ha un ISEE di valore al di sopra della soglia massima (ISEE finale) il richiedente non può essere ammesso al beneficio, se invece è sotto tale soglia il richiedente viene ammesso al beneficio consistente nella integrazione pubblica della retta, ma la quantificazione della quota a suo carico sarà determinata come di seguito indicata:

### **(REDDITO MENSILE NETTO + INDENNITA' – FRANCHIGIA)**

#### **Esempio:**

- Importo retta max della Struttura socio assistenziale residenziale: **€ 60,00**
  - Giorni di permanenza nella Struttura: **30gg**
  - Valore ISEE dell'utente: inferiore a **€ 25.000,00 = €13.000,00**
  - Costo totale della retta per 30 gg.: **€1.800,00**
  - Totale risorse economiche dell'utente:  
pensione di vecchiaia **€ 733 mensili** + indennità **€ 517** + fitto da immobili **50 = € 1.550,00** (mensili)
  - Compartecipazione utente: **X**
  - Franchigia mensile: **€250,00** (la decurtazione della franchigia deve avvenire al netto dell'indennità)
- X: (€ 517) + (€ 1.033,00 – € 250,00) = € 1.300,00**  
Compartecipazione *Utente*: **€ 1.300,00**  
Compartecipazione *Comune capo Ambito*: **€ 500,00.**

L'indennità di accompagnamento, per le **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

### **Utenza DISABILI**

La compartecipazione al costo della retta per i servizi residenziali e semiresidenziali, deve essere calcolata tenendo conto dell'ISEE e/o del reddito personale della persona, al netto di una franchigia mensile pari ad **€ 250,00**, da considerare solo per i **servizi residenziali**, che rientreranno nella disponibilità dello stesso utente per le proprie esigenze e spese personali;

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

***ISEE SOCIO-SAN. - ISEE INIZIALE ( x RETTA MAX) + INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO***  
***ISEE FINALE - ISEE INIZIALE***

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore **gg. effettiva presenza / gg del mese**

L'indennità di accompagnamento, per le **strutture semiresidenziali** non deve essere calcolata.

**Per i disabili percettori di pensione l'ammissione al beneficio del contributo e il calcolo dello stesso deve essere fatto per come indicato per l'utenza "Utenza ADULTI (anziani) percettori di pensione", sia nella tipologia residenziale che semiresidenziale.**

### **Servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE**

Per tutti i servizi di assistenza domiciliare e non ricadenti presso servizi di carattere residenziale o semiresidenziale la compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata tenendo conto dell'**ISEE**.

Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

***ISEE FAMILIARE - ISEE INIZIALE ( x RETTA MAX)***  
***ISEE FINALE - ISEE INIZIALE***

## 5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

### Costo del Personale

Il costo del personale è stato ottenuto come media tra i CCNL ANASTE, UNEBA, AGIDAE e dei lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali.

Il costo lordo è stato calcolato su base oraria.

Figura Professionale	CCNL Agidae		CCNL Anaste		CCNL Uneba		CCNL COOPERATIVE SOCIALI	
	Livello	costo orario	Livello	costo orario	Livello	costo orario	Livello	costo orario
1 Coordinatore di struttura	E2	25,02	9	21,33	1	23,14	E1	20,62
2 Assistente sociale	D1	22,39	6	19,11	3s	20,83	D2	19,37
3 Psicologa	D1	22,39	8	19,93	2	22,49	F1	20,62
4 Psicoterapeuta	D1	22,39	6	19,11	3s	20,83	D2	19,37
5 Educatore professionale/Mediatore Linguistico/Assistente alla comunicazione	D1	22,39	7	19,74	3s	20,83	D1	18,36
6 Educatore 24 mesi struttura /infermiere generico/maestro lavoro	C2	20,68	5	18,44	3	20,07	D1	18,36
7 OSS non autosufficienti con titolo educatore fino a 24 mesi anzianita'	C2	20,68	4	17,59	4s	19,02	C2	17,84
8 OSS autosufficienti	C1	19,85	5	18,44	4	18,41	C2	17,84
9 Operatore generico assistenza	C1	19,85	4	17,59	5S	18,11	B1	16,10
10 Operatore generico assistenza-24 mesi anzianita'	C1	19,85	4	17,59	5	17,66	B1	16,10
11 Animatore	C2	20,68	5	18,44	6	16,75	D1	18,36
12 Personale Ausiliario	A3	18,38	2	15,77	6	16,75	B1	16,10
13 Addetto cucina/altro	A3	18,38	2	15,77	6	16,75	A2	15,39
14 Addetto amministrazione contabile	D1	22,39	6	19,11	4	18,41	D1	18,36
15 Cuoco	C1	19,85	5	18,44	4	18,41	C1	17,32

**Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro.**

### Fitto/ammortamento

Parametro: € 4,60\*mq\*12 mesi

### Manutenzione ordinaria

Parametro strutture residenziali: € 0,50 \*cr (capacità ricettiva)\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,25 \*cr (capacità ricettiva)\*gg

### Ammortamento arredo e attrezzature

Parametro strutture residenziali: € 0,12 \*cr\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,12\*cr\* gg

### Igiene ambienti: pulizia e sanificazione

Parametro strutture residenziali: € 3,65\*mq\*12 mesi

Parametro strutture semiresidenziali: € 3,65 mq\*12mesi

### Igiene della persona (lavanderia, materiale di consumo, medicinali, ecc)

Parametro strutture residenziali: € 0,17\*cr\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,17 \*cr \*gg

### Vitto

Parametro utilizzato considerando € 4,60 per pranzo e cena ed € 3,00 per la colazione/merenda

Parametro strutture residenziali: € 12,40 \*cr\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 4,60\*cr\*gg

### Servizi e altri oneri amministrativi

Parametro strutture residenziali: € 0,34\*cr\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,17\*cr\*gg

### Servizi logistici (portineria, cucina, trasporti, guardaroba e lavanderia)

Parametro strutture residenziali: € 2,30\*cr\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,15\*cr\*gg

### **Gestione qualità, privacy, HACCP, sicurezza**

Parametro strutture residenziali: € 0,24\*cr\*365 gg

parametro strutture semiresidenziali: € 0,12 \*cr \*gg

Parametro strutture che richiedono un maggior costo della sicurezza: € 0.45\*cr\*365

L'incremento del costo della sicurezza è giustificato al fine di tutelare gli utenti vittime di reati (es. donne vittima di violenza, minori vittime di abusi), ospiti delle strutture, ed evitare un'eventuale reiterazione del reato a loro carico.

### **Costi generali**

Parametro strutture residenziali: € 0,46 \*cr \*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,46 \*cr\*gg

### **Tasse locali ed imposte di gestione**

Parametro strutture residenziali: € 0,57\*cr\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,57\*cr\*gg

### **Smaltimento rifiuti: solidi urbani e speciali**

Parametro strutture residenziali: € 0,45\*cr\*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,45\*cr\*gg

### **UtENZE (energia elettrica, gas, telefono, acqua)**

Parametro strutture residenziali: € 3,16\*cr \*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,58\*cr\*gg



## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Allegato alla deliberazione  
n. 499 del 26 settembre 2023.

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)

dott. Roberto Cosentino

Dirigente generale

del dipartimento "Lavoro e Welfare"

[dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta

[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c.

avv. Emma Staine

Assessore al Welfare

[emma.staine@regione.calabria.it](mailto:emma.staine@regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.". Riscontro nota prot413215 del 22/09/2023, integrata con pec del 25.09.2023.**

A riscontro della nota prot. 413215 del 22/09/2023, integrata con pec del 25.09.2023 e relativa alla proposta deliberativa "MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa U0433110501, U0433110301, U6201052101 e U9120200301 ... nell'ambito del bilancio di previsione 2023/2025", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**



Filippo De Cello  
Regione Calabria  
26.09.2023 08:59:29  
GMT+01:00

1 di 1

**Avvertenze:** il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 dicembre 2024, n. 25 e 22 luglio 2025, n. 13.  
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.  
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

**Testo vigente della Legge regionale 18 luglio 2023, n. 16.**

### **“Istituzione del Servizio di sociologia del territorio”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

#### **Art. 1**

(Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti concorre almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.
4. Il Servizio di sociologia del territorio:
  - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
  - b) favorisce il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
  - c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
  - d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

#### **Art. 2**

(Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge:
  - a) interventi socio-relazionali e comunicazionali:
    - 1) in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
    - 2) in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
    - 3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;

- 4) in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- 5) in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- 6) in favore di minori e adulti dell'area penale;
- 7) a favore della piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;
- 8) diretti, nella scuola, al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
- 9) di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

b) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

c) interventi formativi e informativi:

- 1) finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all'organizzazione di una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;
- 2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati nonché alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;

b) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;

c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;

d) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.

### Art. 3

#### (Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

### Art. 4

#### (Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da esperti sociologi professionisti, come definiti dall'articolo 3, con i seguenti requisiti: **(2)**

a) diploma di laurea magistrale in sociologia;

b) *iscrizione regolare ad un'associazione professionale nazionale di sociologi riconosciuta ai sensi della legge 4/2013; (1)*

c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali ed in regola con l'aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione e stabilisce i criteri di selezione dei sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione. **(3)**

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:

- a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;
- b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;
- c) effettua un'analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti.

4. A ciascuno dei sociologi componenti il gruppo di lavoro è corrisposta un'indennità onnicomprensiva lorda di trentamila euro per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, *nei limiti dello stanziamento complessivo di bilancio per singola annualità.* (4)

5. Per le attività di cui all'articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale oltre l'indennità stabilita dal comma 4.

6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione sull'attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la Giunta regionale valuta con proprio provvedimento.

#### Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I (Spese correnti) per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, previo prelievo di pari importo dagli stanziamenti per le medesime annualità sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I.

#### Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

#### Note

(1) Lettera sostituita dall'articolo 46, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.

(2) Alinea modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13.

(3) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13.

(4) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13.